



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 564

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 26 aprile 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari (*)

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 9
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92). » 35

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 36
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35). » 41

5^a - Bilancio:

Plenaria » 42

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48). » 46
Plenaria » 46

7^a - Istruzione:

Plenaria » 49

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 564^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 aprile 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114)</i>	<i>Pag.</i>	65
<i>Plenaria</i>	»	65
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	93
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	97
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	109
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	»	133

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	134
---------------------------	-------------	-----

7^a COMMISSIONE e Comitato Italiani all'estero RIUNITI

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Comitato per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria

10^a Seduta

*Presidenza del Presidente del Comitato
per le questioni degli italiani all'estero*
MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Luongo, direttore generale dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, accompagnato dal dottor Antonello Canale, funzionario della medesima Agenzia.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo: audizione di rappresentanti dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il PRESIDENTE introduce il tema dell'audizione e sottolinea l'esigenza che con l'odierno incontro possa essere fatta luce sulle connessioni esistenti tra la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e la creazione di nuovi veicoli di promozione economica del Paese.

Il dottor LUONGO, direttore generale dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, rileva in premessa come esista una intrinseca stretta connessione tra promozione commerciale del sistema Paese italiano e diffusione e conoscenza della lingua e cultura.

Informa che negli ultimi tre anni sono state realizzate 42 iniziative congiunte tra istituti italiani di cultura e uffici locali dell'Agenzia ICE, mentre 22 azioni sono attualmente in corso. Dette collaborazioni si sono svolte in differenti settori quali l'audiovisivo, l'editoria, la cinematografia, il settore agroalimentare, quello del *design* e del restauro e la lingua italiana in senso stretto. Esse sono localizzate in diversi Paesi, alcuni di nuova individuazione e altri in cui la tradizione di promozione è maggiormente radicata.

Fa notare che gli uffici dell'ICE operano presso le ambasciate, con una stretta collaborazione, quindi, con il canale diplomatico e dei consolati e degli istituti di cultura. Anche alla luce della propria esperienza professionale, reputa essenziale un lavoro di gruppo in cui riveste un ruolo centrale il personale impegnato.

Sottolinea che la finalità è fornire all'estero la rappresentazione complessiva e coordinata di un Paese, come l'Italia, in cui la connessione tra economia e cultura è da sempre esistente, e ciò costituisce un rilevante valore aggiunto e di differenziazione rispetto agli altri Paesi stranieri. Il fattore culturale, infatti, è suscettibile di apportare un sostegno decisivo anche rispetto a settori produttivi apparentemente molto lontani (nel campo ingegneristico e della robotica, ad esempio, la tradizione leonardesca costituisce un richiamo fortemente evocativo).

Quanto alle linee di azione future, la direttrice che l'ICE persegue è quella di proseguire nel canale virtuoso testé delineato, con le azioni che saranno definite dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, la quale individua periodicamente anche le aree geografiche considerate un obiettivo strategico.

Il senatore GIACOBBE (*PD*) prende atto positivamente dell'ampia esposizione svolta dall'audito e chiede ragguagli su quali iniziative siano quelle che producono le migliori conseguenze dal punto di vista dell'impatto economico e produttivo, e come esse siano individuate e selezionate. Paventa, infatti, il rischio di una dispersione tra mere sponsorizzazioni che determinano un limitato ritorno d'immagine.

Chiede altresì se l'ICE destini capitoli di spesa appositi alle iniziative culturali.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) sottolinea a sua volta l'esigenza che le iniziative promozionali dell'Italia all'estero non subiscano una frammentazione che ne riduca l'efficacia. Chiede, quindi, chiarimenti sulle modalità con cui si possa migliorare il coordinamento delle azioni, anche dal punto di vista del raccordo tra istituzioni statali e regioni ed enti locali, nel perseguire obiettivi comuni.

Il presidente MICHELONI si associa a tale ultima considerazione richiamando l'azione svolta dai cantoni svizzeri autonomamente tra loro nella promozione economica all'estero.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) prende atto dei dati numerici forniti dall'audit e chiede se nell'ambito delle iniziative delineate sia stato previsto o possa essere inserito un coinvolgimento di università e istituti scolastici.

Domanda inoltre che tipo di considerazione ricevano le imprese *start-up*, come operi la richiamata Cabina di regia, come in concreto interagiscano le ambasciate e gli uffici ICE, come vengano individuate le linee di azione e come vengano impiegate le risorse umane a disposizione.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) richiama l'esigenza di raffrontare il quadro ottimistico delineato nel corso dell'audizione con l'esperienza concreta di chi vive ed opera da italiano all'estero. Fa presente che in Argentina non trova pieno riscontro detto orientamento e domanda se tale Paese venga considerato prioritario nelle azioni stabilite dalla Cabina di regia.

Il PRESIDENTE osserva a sua volta come le azioni di promozione della cultura e dell'economia italiane debbano essere affidate ad un sistema efficiente e funzionale, che limiti l'incidenza delle singole persone che svolgono tali compiti. Richiama incidentalmente la positiva esperienza che si riscontra in Svizzera.

Il dottor LUONGO replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Fa presente che i Paesi prioritari vengono stabiliti dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale quale organismo a ciò deputato, che si riunisce periodicamente e che include un ampio spettro di istituzioni ed enti rappresentativi. Le scelte risentono ovviamente dei mutamenti dello scenario politico interno ai singoli Paesi stranieri e di quello internazionale più complessivo.

Per quanto concerne specificamente l'Argentina, informa che le relazioni con l'Italia hanno avuto un diverso andamento proprio in relazione a fattori politici e che i rapporti economico-commerciali attraversano comunque una fase positiva, come da ultimo testimoniato anche dalla imminente missione che numerosi imprenditori italiani svolgeranno in tale Paese nel prossimo mese di maggio.

Quanto ai settori di maggiore incidenza, essi, come i Paesi stranieri, vengono individuati perseguendo un equilibrio e un'alternanza, mentre nella fase attuativa dei programmi vi è uno stretto controllo sull'attività e sull'operato del personale adibito, rispetto al quale si verifica un periodico avvicendamento.

Richiama, quindi, quale esempio di positiva collaborazione tra economia e cultura italiana, il prossimo impegno per il padiglione italiano alla fiera del libro di Francoforte e il pieno coinvolgimento operativo anche delle associazioni di categoria.

Le interrelazioni hanno segnato rispetto agli scorsi anni un significativo aumento e, tuttavia, sussistono ulteriori margini di miglioramento dal punto di vista del sempre maggiore coordinamento delle iniziative. Si sono verificati dei progressi dal punto di vista della collaborazione tra livello statale e le regioni e gli enti locali, anche legate alla ridefinizione dei compiti e delle risorse regionali stanziare.

Segnala le iniziative svolte in stretto raccordo con la CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane) e con i Politecnici e le Facoltà di ingegneria, oltreché con enti di formazione di eccellenza nel campo del restauro. Osserva che specifiche iniziative sono state dedicate alle imprese di nuova formazione.

Infine, per quanto concerne il coordinamento tra ambasciate, ICE e altri enti coinvolti nell'internazionalizzazione economica e culturale, conferma l'esigenza di favorire il consolidarsi di una mentalità orientata alla piena collaborazione, finalizzata al conseguimento di risultati apprezzabili, rendendo in tal modo fruttuosi anche i finanziamenti rinvenienti dal canale delle imprese private.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore e segnala che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni riunite.

Dichiara indi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria**290^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente D'ASCOLA avverte che ai componenti della Commissione è stata già inviata telematicamente la proposta di parere sul documento in titolo, pubblicata in allegato, che il relatore Albertini ha presentato ancor prima dell'inizio della seduta. Invita pertanto i senatori ad intervenire, ove ne facciano richiesta, sulla proposta medesima, prima della votazione.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale preannunciando un voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore, lamenta ancora una volta la mancanza dei dati richiesti numerose volte al Governo in ordine alla portata degli effetti della riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Ricorda infatti che l'acquisizione di tali dati è utile alla Commissione sotto vari profili oltre che, come in questo caso, per verificare se il riordino delle circoscrizioni ha sortito effetti positivi con riferimento allo smaltimento dell'arretrato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, dichiara il voto contrario sul parere predisposto dal relatore sul documento di economia e finanza 2016. Ribadisce, tra l'altro, che, se pure si registra una riduzione dell'arretrato delle cause civili, non si può omettere di ricordare che tale riduzione è dovuta in gran parte alla diminuzione della domanda di giustizia causata dall'aumento dei costi della giustizia medesima e, in particolare, dall'aumento del contributo unificato. Per altro verso ricorda come la riforma della prescrizione, alla quale si fa riferimento nel parere in esame, sia ancora da tradurre in atto. Inoltre esprime disappunto per il richiamo nel parere citato alla legge n. 69 del 2015 in materia di anticorruzione che, come è noto, è stata approvata con numerose lacune, richiamando in particolare la mancata introduzione in tale legge dell'istituto dell'agente sotto copertura per il contrasto ai fenomeni di corruzione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia un voto di astensione, in quanto nel parere predisposto dal relatore ravvisa alcune lacune e soprattutto l'assenza di un approfondimento valutativo; ad esempio il richiamo alla implementazione delle procedure alternative alla giurisdizione non tiene conto del fatto che gran parte dei procedimenti di negoziazione assistita si svolgono nell'ambito del diritto di famiglia ed in particolare delle cause di divorzio che, come è noto, da anni giungono a conclusione in tempi certi in virtù del consenso delle parti. Per altro verso sulle modalità di sviluppo delle procedure di negoziazione assistita sarebbe utile acquisire l'orientamento del Governo sulla sua azione futura; richiamando inoltre quanto affermato dal senatore Buccarella non si può trascurare che le procedure di negoziazione assistita sono una conseguenza diretta dell'aumento dei costi della giustizia, che allontana sempre di più i cittadini dai tribunali. Inoltre la riduzione del carico di lavoro della giustizia civile di cui si da conto nel parere è ancora effimera rispetto all'enorme quantità di arretrato da smaltire, che incide pesantemente sull'economia del Paese. L'oratore concorda poi con il senatore Caliendo in ordine alla necessità che il Governo faccia pervenire i dati relativi al riordino delle circoscrizioni giudiziarie al fine di comprendere l'impatto che esso ha avuto effettivamente; si tratta di capire se, ad esempio, la soppressione degli uffici distaccati sia stata o meno utile ovvero se l'accorpamento di determinati tribunali abbia portato un concreto miglioramento all'andamento della giustizia. Osserva poi che molti interventi normativi richiamati nel più volte citato parere non traggono origine dall'azione di Governo, ma dall'attività parlamentare, come ad esempio i provvedimenti in materia di depenalizzazione. Non ritiene appropriato poi, per la formulazione del parere, il richiamo alla riforma della prescrizione che è in *itinere* e che sostanzialmente è ferma per un disaccordo tutto interno alla maggioranza di Governo. Infine ritiene inopportuno citare la riforma delle misure di prevenzione nel parere in esame in quanto anch'essa è un provvedimento che ha ancora davanti a sé un lungo iter parlamentare.

Il senatore LUMIA (*PD*) preliminarmente ringrazia il relatore per aver predisposto un parere molto completo ed articolato che da conto, a vario titolo, dell'andamento positivo della giustizia che si sta registrando in questo ultimo biennio. Quanto alle perplessità testé sollevate in materia di negoziazione assistita, ricorda che il Governo ha istituito un'apposita Commissione di studio per valutarne gli effetti e studiarne le future modalità di sviluppo. Il dato importante è che il funzionamento della macchina della giustizia segue una tendenza positiva che permette all'Italia di competere con più efficacia con altri Paesi europei, pur nella consapevolezza che resta da fare ancora molto per migliorare i parametri di efficienza e funzionalità.

Il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) osserva che sono apprezzabili i risultati fin qui raggiunti dall'azione di Governo in ordine allo smaltimento degli arretrati nell'ambito della giustizia civile; tuttavia condivide le perplessità già manifestate sulle conseguenze perverse dell'aumento dei costi della giustizia; conviene infatti sul dato che è diminuita notevolmente la domanda di giustizia in ragione dell'aumento del contributo unificato.

Sottolinea inoltre la necessità che il Governo possa svolgere nell'immediato futuro un'azione concentrata soprattutto sulle riforme ordinamentali.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) intervenendo in dichiarazione di voto esprime un voto contrario sul parere in esame, ritenendo in via generale che questo sia troppo ottimistico, pieno di auspici, ma molto lontano dalla realtà. Ravvisa soprattutto dati lacunosi sul riordino della geografia giudiziaria. Per altro verso apprezza il trasferimento di personale amministrativo aggiunto nei tribunali, ma fa notare che il fabbisogno della macchina amministrativa della giustizia è molto superiore alle quattromila unità che si prevede di aggiungere. Inoltre si da conto della riforma della prescrizione che tuttavia è ancora ferma in Commissione, nè è stata connessa al disegno di legge sulla riforma del processo penale. Quanto alla situazione carceraria osserva che i cosiddetti decreti svuota carceri se, da un lato hanno inciso positivamente sulla riduzione della popolazione carceraria, dall'altro hanno creato numerosi altri problemi. Ricorda peraltro come l'Italia si collochi all'ultimo posto in termini di detenzione dei cosiddetti colletti bianchi, spesso colpevoli di reati finanziari, rispetto ai quali i processi non vanno avanti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), ribadendo il proprio voto favorevole sul parere in esame, richiama il Governo a fornire i dati richiesti circa gli effetti dell'intervento normativo della geografia giudiziaria.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), convenendo sul richiamo testé fatto dal senatore Caliendo, propone alla Commissione una integrazione del parere con il richiamo al Governo di fornire i dati relativi all'impatto della riforma della geografia giudiziaria.

Previa verifica del prescritto numero legale, il parere messo ai voti risulta approvato, nel testo pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) avverte che la Commissione riprende l'esame del provvedimento in titolo con l'esame dell'emendamento 1.23.

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) confermando il parere già espresso si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.23.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI invita i proponenti al ritiro di tale emendamento esprimendo altrimenti un parere contrario, in quanto il Governo ritiene che la modifica – proposta dall'emendamento 1.23 all'intero articolo 414 del codice penale – non appaia coerente con le previsioni edittali di pena per le fattispecie speciali di cui all'articolo 414-*bis* e di cui all'articolo 415 del codice penale, entrambe punite, a fronte di una condotta di pubblica istigazione, con la reclusione nel massimo pari a cinque anni. Il Governo ritiene infatti che, ove la Commissione non rinunci al requisito della pubblicità delle condotte di istigazione, si possa provare per l'esame in Assemblea una soluzione mediana per il problema della distonia tra la previsione speciale di istigazione di cui al disegno di legge in esame e la previsione generale di istigazione a commettere delitti di cui all'articolo 414 del codice penale. La soluzione proposta dall'emendamento 1.23 non sembra andare in questa direzione. Per ciò il Governo sta approfondendo una riflessione per proporre per l'Assemblea una soluzione che modifichi la condotta di istigazione, espunga il carattere del «pubblicamente», ma aggiunga un requisito che dia il senso della significativa pericolosità della condotta.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) – che ha sottoscritto l'emendamento in esame – dichiara preliminarmente di non aver ben compreso l'intervento del sottosegretario Federica Chiavaroli. In ogni caso ricorda che la Commissione sia in prima che in terza lettura ha convenuto, con il favore di tutti i Gruppi, sulla connotazione pubblica del reato di istigazione e sulla necessità di abbassare la pena da cinque a tre anni per l'ipotesi base di cui al primo comma dell'articolo 414 del codice penale. Ora, se la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere la modifica apportata

dal Senato all'articolo 414, primo comma, del codice penale, in ragione della distonia con la pena prevista per i reati di terrorismo al successivo quarto comma del medesimo articolo 414, l'emendamento 1.23 riscrivendo l'articolo 414 è volto ad eliminare tale distonia.

Il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) ritiene apprezzabili le ragioni del Governo nel tentativo di trovare una soluzione intermedia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ricorda che il Governo ha avuto tutto il tempo necessario per riflettere ed eventualmente apportare delle modifiche adeguate all'emendamento 1.23. Si possono ben rivedere le norme di cui agli articoli 414, 414-*bis* e 415 del codice penale fin da ora, ma non appare opportuno che il legislatore approvi un testo di legge con le incongruenze che deriverebbero dalla mancata revisione delle pene di cui all'articolo 414 del codice penale.

Il senatore LUMIA (*PD*) insiste sull'opportunità che i proponenti ritirino l'emendamento 1.23 al fine di giungere ad una riformulazione condivisa per l'Assemblea, volta ad incidere sull'intero sistema delle pene dei reati in questione.

Dopo che il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ha mostrato perplessità sulla coerenza delle norme di cui agli articoli 414, 414-*bis* e 415 del codice penale a seguito dell'emendamento 1.23, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione di quest'ultimo.

Quindi l'emendamento 1.23, messo ai voti, non risulta approvato.

L'emendamento 1.24 è invece decaduto per l'assenza del proponente.

La Commissione conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, come modificato, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 108 definitivo) (n. 122)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), il quale rileva come la proposta della Commissione di decisione del Consiglio riguardi l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata unicamente nel settore della

competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Occorre menzionare che sulle proposte presentate dalla Commissione il 16 marzo 2011 non era stato possibile raggiungere un accordo, né era ragionevole attendersi un accordo in termini condivisibili, come attestato dal Consiglio nella sessione del 3 dicembre 2015. Ciò anche in quanto la base giuridica delle due proposte era l'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile relativa ad aspetti connessi con il diritto di famiglia, per la quale il Trattato prevede la procedura speciale della deliberazione all'unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.

Quindi dal dicembre 2015 al febbraio 2016, diciassette Stati dell'Unione (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno richiesto alla Commissione di attivare le procedure per procedere ad una cooperazione rafforzata tra loro nei settori in titolo.

La proposta in esame si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, essendo sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l'utilizzo della cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato dell'Unione Europea: si tratta di settori ricadenti nelle competenze non esclusive dell'Unione, essendo, le norme, relative a conflitti di leggi in materia di diritto di famiglia.

Si è ritenuto che la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate apporterà ai cittadini significativi benefici come: consentire di trattare i regimi patrimoniali delle coppie nell'ambito di un'unica legge applicabile da parte di una sola autorità; permettere alle coppie internazionali di scegliere la legge applicabile ai loro beni; aumentare la certezza del diritto per le coppie internazionali applicando la legge dello Stato con cui la coppia ha il collegamento più stretto; consentire ai cittadini di proporre domande giudiziali innanzi ad un'unica autorità, evitando procedimenti paralleli o decisioni giudiziarie in conflitto tra loro; migliorare la prevedibilità per le coppie internazionali semplificando la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e la circolazione degli atti pubblici in tutta l'Unione Europea.

Le misure di attuazione comprendono: a) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (atto n. COM. (2016)106 definitivo); b) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applica-

bile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (atto n. COM. (2016)107 definitivo).

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2016) 106 definitivo)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2016) 107 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. COM (2016) 106 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, congiunzione con l'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. COM (2016) 107 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), il quale evidenzia che i provvedimenti in titolo danno attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui all'atto comunitario n. COM (2016) 108. Le due proposte sono volte a risolvere difficoltà pratiche e giuridiche che affrontano le coppie formate da cittadini di Stati membri diversi che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, o che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione, tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del *partner*. In estrema sintesi, le proposte di regolamento in esame definiscono l'autorità giurisdizionale competente, aiutando così le coppie internazionali a gestire i loro beni o a dividerli tra loro in caso di divorzio, separazione o morte del *partner* (norme sulla competenza giurisdizionale); determinano la legge applicabile quando alla fattispecie potrebbero potenzialmente applicarsi le leggi di più Paesi (norme sulla legge applicabile); facilitano il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di una sentenza in materia patrimoniale emessa in un altro Stato membro. Le due proposte hanno un contenuto sostanzialmente identico, con le differenze rese strettamente necessarie dalla diversa natura giuridica delle fattispecie regolamentate. Entrambe le proposte riguardano esclusivamente i profili patrimoniali e non anche quelli personali. Si tratta, in particolare, di aspetti inerenti tanto alla gestione quotidiana dei beni quanto alla liquidazione del regime o degli effetti patrimoniali in seguito a divorzio, scioglimento, separazione o morte di una delle parti. Entrambe le proposte peraltro specificano che, mirando esclusivamente a disciplinare gli effetti patrimoniali, non definiscono né l'istituto del matrimonio, né quello dell'unione registrata, né impongono negli Stati membri il riconoscimento del matrimonio o dell'unione registrata di altro Stato membro, nel rispetto – sotto tale profilo – della giurisprudenza della Corte di giustizia che riconduce alla competenza degli Stati membri la disciplina dello

«stato civile» delle persone, salvo il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 di ciascuna delle due proposte di atti in questione definisce l'ambito di applicazione: i regolamenti si applicheranno ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

In linea generale, si osserva che, rispetto al testo delle proposte originarie, si configura un'ulteriore limitazione dell'ambito di applicazione della normativa in esame. In particolare, le proposte non concernono la materia fiscale, doganale e amministrativa e dal loro campo di applicazione sono esclusi: a) la capacità giuridica dei coniugi; b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio, c) le obbligazioni alimentari; d) la successione a causa di morte; e) la sicurezza sociale; f) il trasferimento dei diritti a pensione; g) la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti. Rispetto alla formulazione originaria delle proposte, si prevede poi che l'esclusione dall'ambito di applicazione riguardi anche l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio o di un'unione registrata, la sicurezza sociale e i diritti di trasferimento dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità.

L'articolo 2 detta una norma in materia di competenza, prevedendo che le proposte in esame lasciano impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Per quanto riguarda le definizioni di cui all'articolo 3, si segnala che in materia di regime patrimoniale tra coniugi viene introdotta la definizione più ampia di convenzione matrimoniale, che viene definita come: «qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale». Per quanto riguarda, invece, le unioni registrate, viene introdotta *ex novo* la definizione di convenzione tra *partner*, definita come: «qualsiasi accordo tra i *partner* o i futuri *partner* con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata». Inoltre, per unione registrata s'intende il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte dalla legge stessa. Infine, la proposta definisce autorità giurisdizionale: «qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo». È poi previsto che i soggetti diversi dall'autorità giudiziaria e i professionisti legali debbano offrire garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e che le loro decisioni debbano poter formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di cui al Capo II contengono norme in materia di competenza. In particolare, la Commissione europea propone di concentrare davanti ad un'unica autorità giurisdizionale i vari procedimenti, prevedendo che l'autorità giudiziaria investita di una domanda di successione, di divorzio, di separazione personale, di scioglimento o di annullamento sia compe-

tente a decidere anche sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articoli 4 e 5).

Per quanto riguarda le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio (articolo 5), queste sono trattate dalle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, salvo che la competenza a decidere sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del matrimonio possa basarsi soltanto su criteri di competenza specifici (ad esempio, se l'autorità giurisdizionale investita della domanda è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale o di cittadinanza dell'attore). In tali casi, la concentrazione di competenza è consentita solo in presenza di accordo dei coniugi. Con riferimento alle unioni registrate, le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, connesse al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, concernente la domanda di scioglimento o di annullamento di un'unione registrata, sono trattate dall'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, se sussiste accordo dei partner. In entrambi i casi, l'accordo concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita deve essere redatto in forma scritta, essere datato e firmato dalle parti.

In base all'articolo 6 delle proposte, per quanto riguarda la competenza nei casi diversi da quelli sopra menzionati, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) della residenza abituale comune o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale comune se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza, c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza, d) della cittadinanza comune. Per le unioni registrate, in mancanza, dei predetti criteri, si fa riferimento alla legge ai sensi della quale l'unione è stata costituita.

L'articolo 7, concernente l'elezione del foro, prevede che, nei casi appena sopra citati, le parti possano concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile, ai sensi degli articoli 22 e 26 delle proposte stesse, o a quelle dello Stato in cui il matrimonio è stato celebrato o l'unione si è costituita. L'accordo deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Rispetto alle proposte originarie, si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

Vengono poi introdotte disposizioni in materia di competenza fondata sulla comparizione del convenuto (articolo 8) e competenza alternativa (articolo 9).

L'articolo 8 prevede che, oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni delle proposte di regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge le parti hanno

scelto come legge applicabile e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza e nei casi di successione, scioglimento o annullamento di cui sopra. L'autorità giurisdizionale deve comunque assicurare che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

L'articolo 9, invece, prevede che, in via eccezionale, un'autorità giurisdizionale possa declinare la propria competenza se ritiene che il diritto internazionale privato dello Stato membro di appartenenza non riconosca il matrimonio in questione o che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata. Le autorità giurisdizionali devono agire «senza indebito ritardo» e alle parti viene data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base ad un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine dei predetti criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti.

L'articolo 10 stabilisce che, se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli precedenti, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni immobili di una o entrambe le parti sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul bene o su beni interessati.

In base all'articolo 11, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli precedenti, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi o di effetti patrimoniali delle unioni se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.

Seguono alcune norme di carattere procedurale in materia di competenza in caso di domanda riconvenzionale (articolo 12), di limitazione del procedimento in caso di successione comprendente beni situati in uno Stato terzo (articolo 13), di verifica della competenza da parte dell'autorità giudiziaria adita (articolo 15) e di ricevibilità della domanda giudiziaria da parte del convenuto (articolo 16).

L'articolo 17 reca una norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa al regime patrimoniale tra coniugi o agli effetti patrimoniali delle unioni registrate siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determina quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa, al fine di evitare decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. In particolare, si prevede che, qualora tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, l'autorità giurisdizionale adita successivamente sospenda d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. Ove questa sia accertata, l'auto-

rità successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Infine, in materia di competenza, sono previste due disposizioni concernenti rispettivamente la connessione tra cause aventi un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione uniche (articolo 18) e i provvedimenti provvisori e cautelari (articolo 19) previsti dalla legge di uno Stato membro, che possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato, anche se la competenza di merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

Il Capo III riguarda la legge applicabile. In particolare, l'articolo 20 (Applicazione universale) prevede che la legge determinata secondo le disposizioni del Capo III in esame si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro.

In base all'articolo 21 la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate si applica alla totalità dei beni delle parti.

L'articolo 22 stabilisce che le parti possano scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali dell'unione purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale comune delle parti o di una di esse al momento della scelta, o b) la legge di uno Stato di cui una delle parti è cittadina al momento della scelta, o c) per le unioni registrate, la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione è stata costituita.

In ordine alla validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile (articolo 23), si stabilisce che questo deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti; anche in questo caso si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo;

L'articolo 24 stabilisce che la legge applicabile al consenso e alla validità sostanziale dell'accordo sarà quella applicabile in base alle norme previste dalla stessa proposta di regolamento qualora l'accordo fosse valido.

Per la validità formale della convenzione matrimoniale o tra *partner* (articolo 25), è richiesta la stessa forma scritta prevista dall'articolo 23, relativamente all'accordo sulla scelta della legge applicabile.

L'articolo 26, invece, disciplina la determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta delle parti. Per quanto riguarda i coniugi: la legge applicabile al regime patrimoniale sarà: a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio o, in mancanza, b) la legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio o, in mancanza, c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio.

Per le parti di un'unione registrata, invece, la legge applicabile agli effetti patrimoniali in mancanza di un accordo tra le parti, sarà quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

Sono poi previste eccezioni su richiesta dei coniugi o dei *partner* di un'unione su richiesta degli stessi e a determinate condizioni.

L'articolo 27 concerne l'ambito della legge applicabile, definendone il contenuto essenziale.

Per quanto riguarda l'opponibilità ai terzi, l'articolo 28 stabilisce che la legge che disciplina il regime patrimoniale tra i coniugi o gli effetti patrimoniali delle unioni registrate non può essere fatta valere da una parte contro un terzo in una controversia tra il terzo e una o entrambe le parti, se il terzo non ne è a conoscenza o è tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

L'articolo 29, in materia di adattamento dei diritti reali, prevede che se una parte invoca un diritto reale in base alla legge applicabile, che la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce, detto diritto è adattato – se necessario e nella misura del possibile – al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi, degli interessi tutelati e degli effetti del diritto reale in questione.

L'articolo 30, riguarda le norme di applicazione necessaria e prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali degli Stati membri possano applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria.

L'articolo 31, concernente l'ordine pubblico del foro, stabilisce che l'applicazione di una norma della legge designata dalla proposta di regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Il Capo III si conclude con alcune disposizioni riguardanti: l'esclusione del rinvio alle norme di diritto internazionale privato dello Stato la cui legge sia quella applicabile ai sensi del regolamento (articolo 32); l'esistenza di ordinamenti plurilegislativi a base territoriale (articolo 33), secondo la quale, se la legge designata dalla proposta di regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia, la normativa applicabile è determinata dalle norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge; l'esistenza di ordinamenti plurilegislativi a base personale (articolo 34), secondo la quale se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone nelle materie oggetto delle proposte in esame, ogni riferimento alla legge di tale Stato va inteso come riferito al sistema giuridico o al complesso di norme in vigore in tale Stato.

Si prevede infine la non applicazione delle proposte di regolamento ai conflitti interni di leggi (articolo 35), qualora uno Stato si componga di più unità territoriali.

Il Capo IV riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro. Nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo generale del riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regime patrimoniale tra coniugi

e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le proposte di regolamento prevedono norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Nel dettaglio, le proposte all'articolo 36 prevedono che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti particolari.

Per quanto riguarda i motivi di diniego, l'articolo 37 stabilisce che le decisioni non sono riconosciute: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un Paese terzo, quando tale decisione presenti le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

All'articolo 38 delle proposte viene introdotta una norma concernente i diritti fondamentali, prevedendo che le autorità giurisdizionali degli Stati membri applicano la disposizione concernente il riconoscimento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

L'articolo 40 stabilisce poi che in nessun caso la decisione straniera potrà formare oggetto di un riesame del merito.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle decisioni, l'articolo 42 delle proposte in esame prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive siano eseguite negli altri Stati membri solo dopo essere state dichiarate esecutive su istanza di parte, secondo la procedura prevista dalle stesse proposte di regolamento agli articoli da 44 a 57.

L'articolo 43 disciplina in materia di determinazione del domicilio.

Gli articoli da 58 a 60 disciplinano il riconoscimento e l'esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie.

Il Capo VI, reca alcune disposizioni generali e finali, delle quali si evidenziano quelle in materia di: legalizzazione di atti e documenti emessi in uno Stato membro (articolo 61), per i quali non è richiesta alcuna legalizzazione. In particolare, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi o di effetti patrimoniali delle unioni registrate non implicano, in alcun modo, il riconoscimento del matrimonio o dell'unione alla base del regime o degli effetti patrimoniali che hanno dato luogo alla decisione; relazioni con le convenzioni internazionali in vigore (articolo 62) in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, delle quali gli Stati membri sono parti. In particolare, le proposte di regolamento non impediscono agli Stati membri che ne sono parti di continuare ad applicare alcune disposizioni delle convenzioni tra Danimarca, Finlandia, Islanda,

Norvegia e Svezia, contenenti disposizioni di diritto internazionale in materia di matrimonio, adozione e successioni, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; informazioni messe a disposizione dei cittadini (articolo 63). È previsto che gli Stati membri comunichino alla Commissione, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente e all'opponibilità a terzi.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) esprime apprezzamento per il contenuto delle proposte di atti comunitari in esame, sottolineando positivamente la decisione del Governo italiano di partecipare alla cooperazione rafforzata di cui le proposte medesime costituiscono attuazione.

Anche la senatrice GINETTI (*PD*) si esprime positivamente sull'iniziativa assunta dal Governo italiano con la decisione di partecipare alla cooperazione rafforzata in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense (n. 285)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CUCCA (*PD*) rilevando come l'Atto del Governo in titolo disciplini il funzionamento dell'assemblea del consiglio dell'ordine circondariale forense, individuando regole per la sua convocazione e per la validità delle sue delibere, in attuazione del nuovo ordinamento della professione forense. Lo schema di regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 27 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense. Tale disposizione disciplina l'assemblea dell'ordine circondariale forense disponendo che essa è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali e che essa svolge le seguenti funzioni: elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale, approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, espressione del parere sui temi che le vengono sottoposti dal consiglio, ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

L'assemblea che è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione, previa delibera del consiglio. Deve essere convocata almeno una volta

l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. La convocazione per l'elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. L'assemblea può, poi, essere convocata ogniqualvolta lo ritenga necessario il consiglio o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del consiglio o un decimo degli iscritti all'albo.

L'articolo 27, al comma 3, demanda a un apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 247 e con le modalità ivi indicate, la fissazione delle regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere.

Lo schema di regolamento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 delinea il campo d'intervento del decreto ministeriale, circoscrivendolo, come richiesto dall'articolo 27, comma 3, alle regole per il funzionamento dell'assemblea, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere. Gli articoli 2 e 6 disciplinano la convocazione dell'assemblea, prevedendo che: l'assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale forense. Se egli non provvede, dovranno farlo il vicepresidente o il consigliere più anziano per iscrizione all'albo; l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione di tempi e luoghi dell'adunanza in prima ed eventualmente in seconda convocazione (in un giorno diverso), nonché l'ordine del giorno della discussione. Gli argomenti per i quali può essere convocata l'assemblea a richiesta di una minoranza (dei componenti del consiglio o degli iscritti) devono attenersi all'attività del consiglio circondariale o ad ogni altro argomento di interesse, gravità ed urgenza per il circondario; l'avviso deve essere inviato agli iscritti almeno 10 giorni prima della data stabilita. Il termine può essere peraltro ridotto in caso di «comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione»; le modalità di trasmissione dell'avviso devono essere tali da consentire la prova dell'avvenuta spedizione; l'invio attraverso posta elettronica certificata è solo una della possibilità esemplificate dal regolamento.

In merito, si ricorda che il parere del Consiglio nazionale forense (CNF) ha suggerito di affidare a ciascun consiglio circondariale forense, nell'ambito della propria autonomia, la scelta dello strumento di convocazione più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo, in luogo di prevederne una specifica tipologia con decreto ministeriale.

Contestualmente all'invio agli iscritti, l'avviso di convocazione deve essere anche affisso nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul sito *internet* del Consiglio stesso. La convocazione può essere effettuata a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio dell'ordine o di un decimo degli iscritti all'albo (come già previsto dalla legge). In tal caso, i richiedenti dovranno esplicitare per iscritto gli argomenti che l'assemblea dovrà trattare e, per accertare che la richiesta sia qualificata, le firme dei richiedenti dovranno essere autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine (o da un suo delegato). Disposizioni specifiche e ulteriori sono dettate dagli articoli 4 e 5, che rispettivamente disciplinano la convocazione per l'approvazione dei bilanci e l'elezione del consiglio dell'or-

dine. In particolare, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo (accompagnati dalla relazione dei revisori dei conti) deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Per quanto riguarda l'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine, il regolamento rinvia alla disciplina sulle modalità di elezione del consiglio, ovvero al decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, che attua l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012: l'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del consiglio dell'ordine, nei giorni individuati dal consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'articolo 3 detta disposizioni sul funzionamento dell'assemblea, prevedendo che: in prima convocazione l'assemblea sia validamente costituita se è presente almeno la metà degli iscritti; si osserva che generalmente nel funzionamento di organi collegiali si richiede come numero legale la presenza della maggioranza – ovverosia: la metà più uno – dei componenti (articolo 64, terzo comma, della Costituzione); in seconda convocazione l'assemblea è in numero legale qualunque sia il numero degli intervenuti; l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio dell'ordine; le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio dell'ordine; per la validità delle deliberazioni dell'assemblea non è richiesta alcuna maggioranza qualificata: l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto; il voto non può essere espresso per delega.

Gli articoli 7 e 8 dello schema disciplinano, infine, rispettivamente, l'invarianza finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 288)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice GINETTI (*PD*) rilevando come lo schema di decreto in titolo rechi integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il decreto legislativo n. 32 è entrato in vigore il 2 aprile 2014.

La direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Essa si basa sul diritto ad un giusto processo, sancito nell'articolo 6 della CEDU come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La direttiva disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad

un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3). La facoltà di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali è riconosciuta non solo nei rapporti tra l'imputato e l'autorità procedente (articolo 2, paragrafo 1), ma anche nelle relazioni tra l'indagato e il suo difensore. Per quanto concerne il diritto alla traduzione, la direttiva precisa che vanno sempre tradotti i documenti fondamentali tra i quali sono ricompresi in modo esplicito le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e infine le sentenze (articolo 3, paragrafo 2). A tali atti si aggiunge, per espressa previsione della direttiva, il mandato d'arresto europeo, che va sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, qualora il provvedimento sia stato redatto in una lingua non comprensibile all'interessato (articolo 3, paragrafo 6).

La direttiva contempla poi due significativi temperamenti con riguardo al diritto alla traduzione. Il primo è rappresentato dalla specificazione secondo la quale non è indispensabile garantire la traduzione integrale dei documenti fondamentali: il paragrafo 4 dell'articolo 3 prevede infatti la possibilità di omettere quei passaggi che «non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico». Qualora l'interpretazione o la traduzione fossero dichiarate superflue con una decisione del giudice, deve essere consentito all'imputato o all'indagato il ricorso contro tale decisione. L'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva inoltre, nel riconoscere la facoltà di rinunciare al diritto alla traduzione dei documenti, precisa che qualsiasi rinuncia deve essere soggetta alla condizione «che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria». Il secondo correttivo è costituito dalla facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto, con il solo limite che ciò non pregiudichi l'equità del procedimento (articolo 3, paragrafo 7) e a condizione che se ne dia atto a verbale (articolo 7). La direttiva in esame intende facilitare nella pratica l'applicazione del principio di equità del procedimento, fornendo alle persone indagate o imputate l'adeguata garanzia di essere sottoposte ad un processo giusto. In relazione a tutte e due le facoltà la direttiva statuisce espressamente la natura gratuita del servizio (articolo 4) e la necessità di rispettare *standard* minimi di qualità. A tal fine, da un lato, si prescrive agli Stati membri di istituire un unico registro oppure più registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (articolo 5, paragrafo 2), da porre a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti e, dall'altro di prevedere il riconoscimento del diritto di contestare la qualità della traduzione (articolo 3, paragrafo 5). Le norme stabilite dalla direttiva sono indicate come norme minime, e gli Stati membri sono invitati ad ampliare i diritti previsti al fine di assi-

curare un livello di tutela più elevato. Il termine di recepimento della direttiva è spirato il 27 ottobre 2013.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, adottato sulla base della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013) . È opportuno segnalare come la legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) all'articolo 31, comma 5, consenta l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della normativa europea.

Più nel dettaglio il decreto legislativo n. 32 ha, in primo luogo, riformulato l'articolo 143 codice di procedura penale individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli. Ancora il decreto legislativo ha conferito all'imputato il diritto all'assistenza di un interprete per i colloqui con il difensore, sia prima di rendere un interrogatorio, sia al fine di presentare richieste o memorie nel corso del procedimento (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo). Inoltre, attraverso una modifica all'articolo 104 codice di procedura penale, è stato riconosciuto all'imputato in stato di custodia cautelare, all'arrestato e al fermato, che non conoscono la lingua italiana, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo). In tutti i casi contemplati dall'articolo 143 codice di procedura penale, le spese per l'assistenza degli interpreti e traduttori rimangono a carico dello Stato (articolo 3 del decreto legislativo).

Al fine di rafforzare la qualità dell'assistenza linguistica, secondo quanto indicato dalla direttiva, il decreto, all'articolo 2, da un lato ha integrato con il richiamo all'interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall'albo dei periti presso ogni tribunale (articolo 67, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) e, dall'altro ha modificato la disciplina sulla formazione e revisione dell'albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (articolo 68, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

L'Atto del Governo in titolo, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012, apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32.

Il provvedimento persegue due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferi-

mento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete.

Con riguardo alla dimensione del fenomeno su cui incide il provvedimento, si segnala l'assenza di un dato generale, in quanto nel Registro generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il riferimento alla nomina dell'interprete. Tuttavia dalle prime rilevazioni a campione effettuate dall'Ufficio bilancio del Ministero della giustizia successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 – in relazione agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli e Palermo – è emerso che il dato relativo alle spese per il pagamento delle prestazioni agli interpreti e traduttori è pari al 5 per cento rispetto a quelle riferite complessivamente agli ausiliari del giudice.

Passando al merito l'articolo 1 aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore. La nuova disposizione prevede che, quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente possa richiedere al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento o conferimento dell'incarico (di cui ai commi precedenti dell'articolo 146 citato). A legislazione vigente, infatti, mentre, ai sensi dell'articolo 370 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, nei casi in cui l'interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, può delegare tale attività alla polizia giudiziaria anche con facoltà di subdelega, invece il giudice è tenuto a conferire l'incarico all'assistente linguista sempre personalmente convocandolo davanti a sé. L'articolo 2 introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-*bis* e 67-*bis*) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L'articolo 51-*bis* mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato. In particolare la nuova disposizione prevede, al comma 1, che, per ciascuno dei casi che legittimano, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato, il colloquio assistito a spese dello Stato, l'imputato abbia diritto a un colloquio, salvo che si ravvisi per particolari esigenze l'opportunità di assicurare l'assistenza gratuita dell'interprete per ulteriori colloqui (come nel caso in cui, ad esempio, all'interessato siano contestati diversi capi di imputazione nel corso di un'indagine particolarmente complessa). Il comma 2 dell'articolo 51-*bis* prevede che quando ricorrono particolari ragioni di e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta, l'autorità giudiziaria dispone – se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato – la traduzione orale anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Il comma 3 dell'articolo prevede che la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, può sostituire sempre quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato ri-

nunci alla traduzione scritta. La norma, più in particolare, nel riconoscere all'imputato la facoltà di rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, precisa che la rinuncia può produrre effetti solo se l'imputato ha la consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore.

Il comma 4 introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, rispondendo ad una esigenza di snellezza e contenimento della spesa emersa dai dati di esperienza giudiziaria che, al contrario, hanno evidenziato la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari. In questo caso, la relazione tecnica sottolinea che la possibile utilizzabilità degli strumenti tecnologici, quali videoconferenza, telefono o internet, potrà evitare che gli interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull'intero territorio nazionale. Tale previsione appare in linea con quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 2 della direttiva 64/2020/UE.

Il nuovo articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia. L'elenco è consultabile *on line* dall'autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria, attraverso il sito istituzionale del Ministero della giustizia. Le modalità di consultazione dell'elenco sono demandate ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DOC. LVII, N. 4,
ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

valutato che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia assumono caratteristiche di tipo strutturale e non congiunturale, suscettibili di produrre effetti macroeconomici, e che dunque il documento di economia e finanza si propone, in linea di continuità con gli anni precedenti, di delineare le direttrici di una riforma complessiva che non manchi di illustrare un quadro organico degli ambiti di intervento;

considerato che gli ambiti affrontati sono quelli relativi a giustizia civile; riforme ordinamentali e organizzative; settore penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali;

rilevato che, sulla falsariga del documento di economia e finanza dell'anno scorso, trovano una specifica ed autonoma trattazione le riforme ordinamentali ed organizzative, unitamente al rafforzamento delle misure di prevenzione;

ritenuto, in particolare, che accanto alla predisposizione di nuovi provvedimenti normativi si deve ricorrere a un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili, nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

osservato che, in materia di giustizia civile, alcuni interventi realizzati nell'ultimo biennio – come l'introduzione del processo telematico ovvero l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato – hanno determinato positivi risultati soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato;

considerato, tuttavia, che la *performance* complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai parametri europei, nonostante nell'ultimo anno si siano registrati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità delle cause giacenti, sia nella durata media nazionale;

considerato che lo smaltimento dell'arretrato ha raggiunto risultati positivi, soprattutto nella materia della famiglia e delle imprese dopo l'istituzione del Tribunale delle imprese;

rilevato che anche le Corti di Appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato;

considerati, in continuità con le misure adottate per il superamento delle criticità ancora presenti nell'ambito della giustizia civile, i provvedimenti normativi in corso di esame presso i due rami del Parlamento;

osservato che, in tema di giustizia civile, è auspicabile continuare a svolgere un attento monitoraggio degli effetti derivanti dagli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) con particolare riguardo alla loro efficacia di riduzione del carico di lavoro per i tribunali ordinari, nonché alle linee di riforma che il Governo sta mettendo appunto mediante un'apposita Commissione, al fine di superare i limiti derivanti dall'attuale eterogeneità degli strumenti di degiurisdizionalizzazione;

rilevato, con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, che si è proceduto alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali e che è in una fase avanzata l'*iter* parlamentare per la riforma organica della magistratura onoraria (il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672));

osservato che, in ordine alle misure di tipo organizzativo, è in corso lo spostamento dagli enti di area vasta di un rilevante contingente di personale amministrativo, per supportare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici;

rilevato, più in generale, che nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato, secondo le previsioni, agli uffici giudiziari;

considerato anche che, agli interventi di carattere organizzativo, devono essere ricondotti da un lato l'istituzione dell'ufficio per il processo e dall'altro, il potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione;

constatato, in materia di giustizia penale, che il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti;

rilevata la centralità dell'azione riformatrice del disegno di legge Atto Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame del Senato, senza trascurare i provvedimenti normativi volti a completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di cooperazione giudiziaria (particolare importanza riveste il disegno di legge appena approvato dal Senato – Atto Senato n. 1949 – recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale);

considerata l'importanza, sotto il profilo del diritto penale sostanziale, dei decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016, aventi l'obiettivo di ridurre

le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato;

considerata, inoltre, la riforma in itinere dell'istituto della prescrizione (Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera, e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato);

rilevato che l'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale è intervenuta anche in materia di disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015);

considerati, inoltre, i diversi provvedimenti che, a vario titolo, rientrano nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale e le diverse modifiche alla legislazione penale che pure sono state apportate (la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli 1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69);

rilevato che, anche con riguardo ai temi della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si registra la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento delle misure preventive e che, in questa prospettiva, il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera ed ora all'esame della Commissione, reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo altresì sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione;

ritenuto che, per quanto concerne la questione relativa alla gestione dei beni confiscati, il medesimo disegno di legge n. 2134 assicurerà un rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale, a tal fine essendo previsto il potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

osservato che il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale

considerato che, in materia di detenzione carceraria e di sovraffollamento negli istituti di pena, occorre confermare i miglioramenti registrati negli ultimi tre anni sul piano della riduzione della popolazione carceraria, incentivando ulteriormente un modello di detenzione dinamica e a «celle aperte», tale da favorire un'esecuzione più umana della pena potenziandone la funzione rieducativa, incrementando la vivibilità dello spazio detentivo e, in ultima analisi, favorendo l'effettività dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
GIUSTIZIA SUL DOC. LVII. N. 4,
ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

valutato che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia assumono caratteristiche di tipo strutturale e non congiunturale, suscettibili di produrre effetti macroeconomici, e che dunque il documento di economia e finanza si propone, in linea di continuità con gli anni precedenti, di delineare le direttrici di una riforma complessiva che non manchi di illustrare un quadro organico degli ambiti di intervento;

considerato che gli ambiti affrontati sono quelli relativi a giustizia civile; riforme ordinamentali e organizzative; settore penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali;

rilevato che, sulla falsariga del documento di economia e finanza dell'anno scorso, trovano una specifica ed autonoma trattazione le riforme ordinamentali ed organizzative, unitamente al rafforzamento delle misure di prevenzione;

ritenuto, in particolare, che accanto alla predisposizione di nuovi provvedimenti normativi si deve ricorrere a un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili, nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

osservato che, in materia di giustizia civile, alcuni interventi realizzati nell'ultimo biennio – come l'introduzione del processo telematico ovvero l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato – hanno determinato positivi risultati soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato;

considerato, tuttavia, che la *performance* complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai parametri europei, nonostante nell'ultimo anno si siano registrati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità delle cause giacenti, sia nella durata media nazionale;

considerato che lo smaltimento dell'arretrato ha raggiunto risultati positivi, soprattutto nella materia della famiglia e delle imprese dopo l'istituzione del Tribunale delle imprese;

rilevato che anche le Corti di appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato;

considerati, in continuità con le misure adottate per il superamento delle criticità ancora presenti nell'ambito della giustizia civile, i provvedimenti normativi in corso di esame presso i due rami del Parlamento;

osservato che, in tema di giustizia civile, è auspicabile continuare a svolgere un attento monitoraggio degli effetti derivanti dagli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) con particolare riguardo alla loro efficacia di riduzione del carico di lavoro per i tribunali ordinari, nonché alle linee di riforma che il Governo sta mettendo appunto mediante un'apposita Commissione, al fine di superare i limiti derivanti dall'attuale eterogeneità degli strumenti di degiurisdizionalizzazione;

rilevato, con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, che si è proceduto alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali – della quale si è in attesa di verificare gli effetti ancora non conosciuti in modo compiutamente adeguato – e che è in una fase avanzata l'iter parlamentare per la riforma organica della magistratura onoraria (il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672));

osservato che, in ordine alle misure di tipo organizzativo, è in corso lo spostamento dagli enti di area vasta di un rilevante contingente di personale amministrativo, per supportare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici;

rilevato, più in generale, che nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato, secondo le previsioni, agli uffici giudiziari;

considerato anche che, agli interventi di carattere organizzativo, devono essere ricondotti da un lato l'istituzione dell'ufficio per il processo e dall'altro, il potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione;

constatato, in materia di giustizia penale, che il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti;

rilevata la centralità dell'azione riformatrice del disegno di legge Atto Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame del Senato, senza trascurare i provvedimenti normativi volti a completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di cooperazione giudiziaria (particolare importanza riveste il disegno di legge appena approvato dal Senato – Atto Senato n. 1949 – recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale);

considerata l'importanza, sotto il profilo del diritto penale sostanziale, dei decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016, aventi l'obiettivo di ridurre

le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato;

considerata, inoltre, la riforma in itinere dell'istituto della prescrizione (Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera, e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato);

rilevato che l'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale è intervenuta anche in materia di disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015);

considerati, inoltre, i diversi provvedimenti che, a vario titolo, rientrano nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale e le diverse modifiche alla legislazione penale che pure sono state apportate (la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli 1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69);

rilevato che, anche con riguardo ai temi della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si registra la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento delle misure preventive e che, in questa prospettiva, il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera ed ora all'esame della Commissione, reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo altresì sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione;

ritenuto che, per quanto concerne la questione relativa alla gestione dei beni confiscati, il medesimo disegno di legge n. 2134 assicurerà un rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale, a tal fine essendo previsto il potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

osservato che il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale;

considerato che, in materia di detenzione carceraria e di sovraffollamento negli istituti di pena, occorre confermare i miglioramenti registrati negli ultimi tre anni sul piano della riduzione della popolazione carceraria, incentivando ulteriormente un modello di detenzione dinamica e a «celle aperte», tale da favorire un'esecuzione più umana della pena potenziandone la funzione rieducativa, incrementando la vivibilità dello spazio detentivo e, in ultima analisi, favorendo l'effettività dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

esprime parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 92

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario:dalle ore 15,30 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria**107^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (n. 289)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e degli articoli 13, comma 2, e 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) ricorda che l'atto in esame reca lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La Commissione è chiamata a formulare un parere entro il 20 maggio, mentre le Commissioni affari costituzionali e bilancio potranno esprimere osservazioni entro il 5 maggio.

Si tratta di un provvedimento che completa l'*iter* di riorganizzazione del Ministero dopo la riforma della cooperazione allo sviluppo (con la legge n. 125 del 2014).

La riforma, sulla scorta di quanto accade in altri Paesi, divide le attività di cooperazione in due ambiti: all'Agenzia per la cooperazione sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, finanziamento, gestione e controllo dei progetti, mentre al Ministero rimane la responsabilità dell'analisi e della programmazione delle politiche e la gestione dei profili più specificatamente di politica estera.

Lo schema in esame è finalizzato ad adeguare la disciplina organizzativa degli uffici del MAECI al nuovo quadro normativo. Il testo si compone di 4 articoli. Sono importanti soprattutto i primi due, che modificano i due principali strumenti organizzativi attuali, e cioè il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e il Regolamento in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari del Ministero degli affari esteri, sempre del 2010.

Si tratta di una riorganizzazione di carattere prevalentemente amministrativo, che però ha ovviamente una serie di conseguenze sull'assetto complessivo dell'azione della Farnesina.

Le novità contenute nel testo possono essere divise in due grandi gruppi: il primo è quello delle previsioni che derivano direttamente dall'entrata in vigore dell'Agenzia per la Cooperazione; il secondo riguarda le altre modifiche organizzative.

Per il primo aspetto, le modifiche principali riguardano ovviamente le competenze e la struttura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS). Ad essa, a fronte del ruolo operativo dell'Agenzia, viene attribuita la funzione, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, di assicurare la rappresentanza politica e la coerenza delle politiche dell'Italia in materia di cooperazione. Proprio a questo fine alla DGCS sono anche attribuite le competenze – svolte finora da altre strutture del Ministero – sugli strumenti finanziari dell'Unione europea in materia di cooperazione e di politiche di vicinato, oltre che in materia di banche e fondi multilaterali di sviluppo. La DG ha anche il compito di formulare proposte per i contributi volontari italiani per le organizzazioni internazionali e per gli interventi umanitari, la valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione e la verifica degli obiettivi.

È inoltre previsto che la DGCS assicuri il segretariato dei nuovi organismi collegiali previsti dalla riforma, e cioè il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (presieduto dal Presidente del Consiglio, che ha lo scopo di coordinare gli interventi dei diversi ministeri), il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (che riunisce il Vice ministro delegato, il Direttore generale per la cooperazione e il Direttore dell'Agenzia), e il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, che è l'organo di confronto e consultazione tra le istituzioni pubbliche (Governo, Regioni, enti locali, Istituto per il Commercio con l'estero, Cassa depositi e prestiti, Università, ecc.) e le organizzazioni non governative. Anche questi compiti chiariscono che la Direzione generale ha la funzione di supporto delle competenze politiche del Ministro e del Vice Ministro.

Come conseguenza del riordinamento delle funzioni, gli uffici di livello non generale della Direzione generale per la cooperazione vengono ridotti da 13 a 7, anzi – come recita lo schema di regolamento – «a non più di 7».

Questa parte dello schema di regolamento riguarda uno dei punti più delicati della riforma il cui buon esito dipenderà in buona parte dall'instaurarsi di un rapporto equilibrato, proficuo e collaborativo, tra l'Agenzia

per la cooperazione e la Direzione generale del ministero, ciascuno nel suo ambito di competenze.

Sotto questo aspetto non si possono non segnalare alcune critiche avanzate dal Consiglio di Stato. Questo segnala in particolare l'esigenza di ricondurre la descrizione delle competenze della DGCS a quella effettuata dalla legge di riforma. Occorrerebbe dunque precisare, al comma 1, lettera c) n. 5 dello schema in esame, che modifica le competenze della DGCS come fissate nel decreto del Presidente della Repubblica del 2010 che le competenze della Direzione generale «sono solo quelle previste dalla legge n. 125 del 2014 e da questa non assegnate all'Agenzia, alla Cassa depositi e prestiti o ad altri soggetti, anche per quanto attiene alle attribuzioni finanziarie». Nella sostanza – scrive il Consiglio di Stato – nello schema di regolamento «va meglio chiarita la netta separazione tra competenze di indirizzo e competenze tecniche, voluta dal legislatore, la quale esclude che la DGCS possa sovrapporsi nel campo d'azione dell'Agenzia» (osservazione formulata con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c) n. 6 dello schema, che prevede che la DGCS «per tutte le attività di natura tecnica opera in raccordo con l'Agenzia»).

Ci sono poi, come detto, le modifiche organizzative che non hanno una diretta attinenza con la riforma della cooperazione. Si tratta di interventi significativi, che si muovono nell'ambito del potere di auto verifica periodica della rispondenza agli scopi dell'organizzazione ministeriale (di cui all'art. 4-bis della legge n. 400 del 1988). Proprio per l'importanza di questi altri interventi, il Consiglio di Stato propone di modificare il titolo del Regolamento, facendo riferimento all'attuazione della riforma della cooperazione, e anche alle altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di funzione di livello dirigenziale del Ministero.

Una prima modifica da segnalare riguarda il rafforzamento dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero. A questo organismo viene attribuita la funzione di garantire una maggiore unitarietà degli interventi di miglioramento della sicurezza delle sedi e del personale all'estero. All'Ispettorato è anche attribuita la funzione di dare attuazione a queste misure di sicurezza, quando non rientri nella competenza di altre DG, e in particolare per gli interventi urgenti. Il rafforzamento di queste attribuzioni è funzionale – come sottolinea la Relazione illustrativa al provvedimento – anche alla nuova architettura del sistema della cooperazione, che chiede ai responsabili degli uffici all'estero dell'Agenzia di uniformarsi alle direttive in materia di sicurezza impartite dai capi delle rappresentanze diplomatiche.

Sempre in materia di sicurezza delle sedi e del personale, lo schema di regolamento prevede la possibilità di istituire comitati tecnici per il maggiore approfondimento delle misure necessarie.

Un'altra novità riguarda la promozione della lingua e della scuola italiane. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie continuerà a curare la promozione sociale delle collettività italiane all'estero, ma avrà più competenze in materia di promozione linguistica e scolastica. In questo modo sarà eliminata la sovrapposizione con le com-

petenze già attribuite alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese, che diventa quindi l'unica struttura competente in materia. La modifica – spiega la Relazione illustrativa – è funzionale anche all'evoluzione degli interlocutori e dei soggetti destinatari dell'azione promozionale, che evidentemente non sono soltanto i nostri connazionali.

Un'altra modifica riguarda il coordinamento dell'organizzazione del Ministero alle innovazioni normative relative all'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento. Il decreto legislativo n. 105 del 2012 (che recepisce una direttiva europea) ha infatti introdotto nuove attribuzioni per alcuni Ministeri. In particolare al Ministero degli Esteri è ora attribuito il compito di «definire gli indirizzi per le politiche per gli scambi nel settore della difesa e le direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiali d'armamento». L'Unità è qualificata come «Autorità Nazionale» competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese. Lo schema di regolamento cita queste nuove funzioni, mantenendo la struttura nell'ambito della Direzione generale per il sistema Paese.

Questo inquadramento viene criticato dal Consiglio di Stato, che segnala l'opportunità che l'Autorità, in ragione dei compiti cui è preposta, «goda di una più ampia sfera di autonomia» e dunque, pur rimanendo nell'ambito del MAECI, non venga inquadrata in una delle Direzioni generali.

C'è poi un aspetto che riguarda la formazione del personale. Sotto questo aspetto lo schema di regolamento elimina i riferimenti normativi all'Istituto diplomatico, soppresso con decreto legge n. 90 del 2014, che ha disposto l'unificazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali.

I riferimenti all'Istituto diplomatico, sia per quanto riguarda il perfezionamento professionale del personale del MAECI sia per quanto riguarda la formazione dei funzionari pubblici nelle discipline comunitarie, non vengono però sostituiti con riferimenti espressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione.

La scelta è fortemente contrastata dal Consiglio di Stato. L'organo consultivo sottolinea infatti che la soppressione dell'Istituto diplomatico derivava dall'intento legislativo di unificare e razionalizzare le politiche di formazione del personale delle amministrazioni centrali. Il subentro della Direzione generale per le risorse e l'innovazione nel prestare collaborazione alla formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie sarebbe quindi in contrasto col decreto legislativo n. 178 del 2009, che ha individuato la Scuola dell'amministrazione (nei cui organismi direttivi sono rappresentate tutte le amministrazioni, compreso il MAECI) come ente unico preposto alla formazione dei dipendenti pubblici. Lo schema di regolamento, in questo senso, favorirebbe duplicazione degli organismi di formazione.

In materia di personale, viene poi operata una ridefinizione degli incarichi dirigenziali attribuibili a personale non diplomatico, sia presso la

sede centrale che presso le sedi estere, in coerenza con la riduzione degli organici della dirigenza pubblica definiti con il decreto legge sulla revisione della spesa (n. 95 del 2012).

Gli incarichi attribuibili a dirigenti di I fascia in Italia e all'estero sono fissati in un massimo di 8 unità. Tra questi viene mantenuto l'incarico di direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. Dei restanti sette incarichi due corrispondono a posizioni già presenti (una presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero e una di coordinatore per il bilancio presso la DG risorse e innovazione), due corrispondono a posizioni di direttore centrale (presso la DG risorse e innovazione e la DG amministrazione, informatica e comunicazioni) e tre sono incarichi di consulenza, ricerca e coordinamento presso le diverse direzioni generali.

C'è poi una determinazione aggiornata degli incarichi riservati ai dirigenti di II fascia presso la sede di Roma così come degli incarichi di capo ufficio dirigenziale non generale che possono essere assegnati a personale sia della dirigenza generale che della carriera diplomatica.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BERTOROTTA (M5S) sottolinea la consistenza dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato e chiede al Governo chiarimenti sulle modalità con cui intende tenerne conto. Ricorda che il Gruppo del Movimento Cinque Stelle è stato contrario alla previsione di una nuova struttura organizzativa nel settore della cooperazione, ma rileva tuttavia che l'Agenzia, una volta istituita, deve essere dotata di competenze chiare e definite.

Il presidente CASINI sottolinea l'esigenza di evitare il rischio di indebolire, nel settore della cooperazione internazionale, il ruolo del Ministero, in capo a cui deve rimanere la responsabilità politica degli interventi.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda l'importanza del provvedimento in esame, che reca a compimento il percorso di riforma del settore della cooperazione allo sviluppo. Auspica una rapida espressione del parere da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria**565^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 21 aprile.

Il presidente TONINI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore SANTINI (*PD*), richiamando diversi interventi svoltisi nell'ambito della discussione generale, sottolinea come sia emerso che, per conseguire gli ambiziosi obiettivi di crescita fatti propri dal DEF, sia necessario sostenere politiche complementari a quelle di bilancio nel corso dell'anno finanziario. Sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale del sostegno agli investimenti, da programmare in raccordo con le istituzioni europee. A questo proposito, ritiene fondamentale il contributo del cosiddetto Piano *Juncker*, che potrebbe produrre risultati positivi già nel 2016, in sinergia con gli strumenti di carattere nazionale finora adottati, come il credito d'imposta e l'ammortamento esteso. Anche l'attualizzazione dei fondi strutturali (cosiddetto *Master Plan*) può produrre effetti di rilievo, specie nelle regioni del Mezzogiorno. Le politiche già ricordate nel corso del dibattito possono risultare decisive anche nel contrasto alla disoccupazione, in un'ottica di miglioramento delle prestazioni economi-

che e dei risvolti di carattere sociale. Sul tema della previdenza, ricorda come sia in corso la riflessione sulle possibili forme di flessibilità in uscita, pur in un quadro di piena considerazione delle esigenze di equilibrio finanziario. In proposito, invita a considerare specialmente le esigenze di gradualità oltre a quelle di sostituzione, tenendo cioè conto della particolare valenza di agevolazioni a soggetti che abbiano perso il lavoro in età avanzata. Nel corso del dibattito sono emerse critiche alla posizione del Governo in sede europea, mentre va riconosciuta l'importanza della nuova strategia europea dell'Esecutivo, che ha conseguito già dei primi rilevanti risultati, come è possibile agevolmente constatare, dall'avvio di una revisione dei parametri di valutazione del debito e di calcolo dell'*output gap*. Conclude ritenendo di cogliere gli inviti di carattere programmatico formulati dai senatori intervenuti: in primo luogo, l'auspicio di un programma nazionale di riforma di alto livello, nel quale gli interventi sulla pubblica amministrazione e sulla composizione della spesa trovino maggiori dettagli. Inoltre, è stata giustamente formulata una sollecitazione ad avviare un percorso di stabilizzazione della finanza degli enti locali, che passi per la riforma della legge n. 243 del 2012, per la limitazione della componente derivata nel finanziamento e per la liberazione delle risorse disponibili per gli investimenti. A questo si aggiunge una politica fiscale volta all'azzeramento delle clausole di salvaguardia tramite idonei strumenti di contrasto all'evasione e di revisione degli incentivi fiscali.

Il vice ministro MORANDO, per il suo intervento di replica, parte dalle critiche mosse al presunto ottimismo del Governo nelle previsioni sull'evoluzione del prodotto interno lordo. In passato, in effetti, si sono registrati scostamenti tra previsioni e dati consuntivi, tuttavia va riconosciuto come tale differenziale si sia progressivamente ridotto e come sia sostanzialmente ininfluenza nelle ultime occasioni. Ad una accresciuta sensibilità per il tema dell'accuratezza previsiva è servito, in misura rilevante, anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, il cui carattere indipendente la cui funzione di stimolo sono serviti anche nell'interesse del Governo. Alcuni dati lo dimostrano in concreto: si pensi, ad esempio, all'obiettivo relativo all'indebitamento, che è stato conseguito esattamente nella misura prevista. Pone in secondo luogo l'accento sulla scelta di modificare il piano di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (*MTO*): il Parlamento sarà chiamato ad autorizzare il Governo a presentare una manovra di bilancio difforme rispetto a quanto si prevedeva nel DEF 2015. Ritiene, quindi, di illustrarne le ragioni: in primo luogo, in questo senso milita il permanere di un quadro europeo frammentato tra Paesi ancora in rilevante difficoltà nel perseguire gli obiettivi e Paesi che, al contrario, presentano dei *surplus*, specie della bilancia commerciale, e che sono chiamati ad assicurare un maggiore equilibrio tramite politiche di segno espansivo. Un secondo fattore, di grande rilievo interno, è la circostanza che le misure restrittive di carattere fiscale hanno rivelato un moltiplicatore assai più elevato rispetto alle previsioni, determinando, quindi, effetti depressivi aggiuntivi, determinati dalla perdita di capacità produttiva inferta al sistema

economico nazionale dalla prolungata recessione. Il DEF specifica ulteriori fattori che hanno portato a questa scelta e che completano quelli illustrati, ritenuti di particolare rilevanza. Prosegue dando atto del carattere ancora non soddisfacente della crescita economica in atto, e conviene con gli interventi che hanno invitato ad approfondirne le motivazioni.

Sicuramente conferente appare l'analisi svolta dal senatore Guerrieri Paleotti sulle debolezze strutturali del sistema produttivo e, in particolare, sulla troppo limitata produttività nel settore dei servizi. Tuttavia, appare necessario rivolgere lo sguardo alle politiche che possano adottarsi per far fronte a questi fattori di difficoltà. In primo luogo, vi è il dato relativo alla pressione fiscale: spesso si utilizza l'aggregato che esprime questo fenomeno, mentre appare assai più produttivo distinguere tra le diverse componenti di tale fattore. Da un lato vi è una pressione fiscale ancora molto elevata, nonostante gli evidenti sforzi profusi dal Governo, su lavoro e imprese, e solo negli ultimi anni si è adeguata una tassazione sui patrimoni che risultava largamente inadeguata. Rimane, invece, molto basso il gettito derivante dall'imposizione indiretta. Le modalità per rivedere l'IVA passano, a suo avviso, tramite una revisione dei beni che beneficiano di aliquote ridotte, ma anche e soprattutto di un deciso contrasto all'elusione e all'evasione dell'imposizione indiretta: a questo proposito, come sottolineato da un ordine del giorno del Senato dello scorso anno, la fatturazione elettronica può svolgere un ruolo determinante nell'abbattere i costi e aumentare la fedeltà fiscale.

Nel DEF si richiama la riduzione del carico IRES sulle società, decisione già assunta e già inserita nella legislazione vigente, quale seguito del percorso inaugurato con lo sgravio sulle buste paga, con l'eliminazione del costo del lavoro dalla base IRAP e con la fiscalizzazione degli oneri per i neoassunti. Ora il Governo si sta assumendo un impegno alla radicale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia esistenti: ciò dovrà passare attraverso una riduzione della spesa, un più efficace contrasto all'evasione fiscale oltre a un ricorso al *deficit* nella misura prevista. Dal lato della crescita ricorda il ruolo strategico degli interventi in materia di riduzione dei tempi della giustizia e di gestione delle sofferenze bancarie, sui quali il Governo si sta da tempo attivando. Sul versante, invece, della riduzione della spesa va riconosciuto innanzitutto come le riforme prodotte nel corso degli ultimi anni (ad esempio quelle previdenziali) abbiano prodotto effetti di assoluto rilievo, ma va anche riconosciuto come sia necessario superare definitivamente i tagli di carattere orizzontale, utilizzando solamente misure strutturali per il governo della spesa pubblica. Nell'anno in corso rilevano un'importanza strategica le misure di riforma della pubblica amministrazione e della struttura di bilancio: quest'ultima consentirà di tenere conto, all'interno dei documenti contabili, dell'attività amministrativa di contenimento della spesa e non solo degli interventi legislativi. Come è noto, anche l'introduzione di forme di flessibilità in ambito previdenziale è allo studio da tempo, e il Governo ne riconosce l'importanza. Certamente gli sforzi in atto si presentano particolarmente complessi in relazione all'assoluta necessità di tenere conto della stabilità del quadro fi-

nanziario e della tutela degli obiettivi già faticosamente raggiunti. Ulteriore fattore di complessità deriva dall'evidenza statistica che tutte le misure agevolative del pensionamento non sono riuscite, in alcun contesto, a produrre un effetto di sostituzione alla pari tra pensionandi e nuovi assunti.

Il PRESIDENTE, esaurita la fase delle repliche, chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto rispetto al conferimento al relatore del mandato a riferire positivamente.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) preannuncia di avere un'articolata dichiarazione di voto da formulare e, in tal senso, invita a rinviare alla seduta di domani la fase dedicata a tali dichiarazioni, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea.

Con l'occasione stigmatizza l'entità del tempo concesso per il dibattito in Assemblea sul DEF, e invita il Presidente a segnalare tale inadeguatezza al Presidente del Senato.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta del senatore D'Alì di svolgere nella seduta di domani mattina le dichiarazioni di voto, previa anticipazione dell'orario. Quanto alla successiva segnalazione, assicura che farà presente la rimostranza, evidenziando però come sia nella disponibilità dei Gruppi far valere proprie esigenze relative al calendario dell'Assemblea nel dibattito che si svolge in tale sede.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani mercoledì 27 aprile, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 26 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

351^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela

del risparmio, già prevista nella seduta di giovedì 28 aprile, è rinviata alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUERRA (PD), nel riferire sui profili di competenza della Commissione, osserva che il disegno di legge in titolo, piuttosto che prevedere forme di agevolazione ulteriori rispetto a quelle già esistenti, è volto a delineare un quadro unitario e stabile degli incentivi al settore cinematografico e dell'audiovisivo. In particolare il disegno di legge prevede un sistema di crediti di imposta da utilizzare in compensazione e cedibili, contributi automatici e piani straordinari relativi alla ristrutturazione delle sale cinematografiche e alla digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

In riferimento al tema delle agevolazioni fiscali rileva la necessità di una valutazione complessiva della loro congruità ed efficacia, specie in considerazione della lunghezza del periodo di vigenza, in molti casi notevole. Andrebbe comunque svolta una verifica dell'efficacia degli strumenti in vigore rispetto alla numerosità degli incentivi proposti.

Per quanto riguarda la materia dei crediti di imposta esprime perplessità in merito alla previsione di una loro cedibilità a intermediari finanziari e quindi a ulteriori soggetti, che rischia di distorcere lo strumento del credito di imposta, trasformandolo di fatto in mero contributo. La cessione dei crediti di imposta per controvalori necessariamente inferiori da parte delle imprese operanti nel settore cinematografico può inoltre generare una posta negativa che può essere riportata come costo, determinando diminuzioni di entrata che non risultano quantificate. Una maggiore linearità normativa suggerirebbe pertanto di prevedere l'erogazione di contributi in luogo del riconoscimento di crediti di imposta o, in alternativa, di valutare modifiche alla cedibilità.

In relazione al finanziamento degli interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo nota che ai sensi dell'articolo 11 esso è commisurato ad una percentuale delle entrate derivanti da IRES e IVA del settore, mentre stando alla relazione tecnica il Fondo sarebbe alimentato annualmente con le medesime entrate. Auspica pertanto un chiarimento su tale punto, rilevando al contempo che le risorse del Fondo dovrebbero comunque ammontare a non meno di quattrocento milioni di euro.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritiene in premessa che la sussistenza di un sistema di incentivi non garantisca la qualità del prodotto cinematografico. Osserva quindi che l'ipotesi di cessione dei certificati di credito fiscale relativi agli immobili, proposta nel recente passato, paragonabile alla cessione dei crediti di imposta, era stata esclusa in quanto suscettibile di influire negativamente sulla quantificazione del debito pubblico. Ritiene pertanto opportuna una riflessione sulla generale possibilità di disporre di meccanismi di questo tipo, posto che l'erogazione di contributi cui ha fatto cenno la relatrice potrebbe risultare incompatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) richiama l'attenzione sul rischio che l'erogazione di incentivi a carattere automatico possa favorire produzioni cinematografiche finalizzate esclusivamente alla fruizione del credito di imposta. Auspica inoltre una revisione organica in merito all'efficacia degli incentivi destinati al settore cinematografico, anche sulla scorta di un monitoraggio di quelli in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria

269^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE dà anzitutto conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 19 aprile scorso. Comunica altresì che sono pervenuti i subemendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, alle proposte 1.0.7 e 1.0.8 della relatrice.

Con riferimento alla declaratoria di improponibilità, riferisce di aver compiuto un attento esame del contenuto degli emendamenti. Benché l'oggetto specifico del provvedimento di urgenza attiene a due ambiti molto circoscritti, afferma che le proposte emendative presentate possono essere ascritte al tema della funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, come si evince peraltro dal titolo del decreto-legge, e dunque risultano a suo giudizio proponibili.

La relatrice PUGLISI (*PD*) presenta una riformulazione dell'1.0.7 in un testo 2, pubblicata in allegato, volta a superare il parere contrario *ex* articolo 81 della Commissione bilancio. Nel testo si specifica infatti che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) attingerà i fondi dalla propria quota nell'ambito del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

Presenta altresì l'ulteriore riformulazione dell'1.0.8 in un testo 2, pubblicata in allegato al presente resoconto, che interviene sui principi e criteri di delega per quanto attiene allo 0-6 anni, sostituendo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni con la locuzione «fabbisogni *standard*».

Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti già presentati all'1.0.7 saranno riferiti al testo 2. In proposito, segnala che l'1.0.7/1 risulta di fatto già assorbito dalla riformulazione presentata dalla relatrice. Quanto all'1.0.8 (testo 2), ritiene che i subemendamenti già presentati non possano essere totalmente riferiti alla riformulazione, in quanto parzialmente difforme dal testo originario. Pertanto propone di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti al testo 2, fermo restando che i subemendamenti già presentati saranno considerati decaduti.

Conviene la Commissione.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti alle proposte emendative della relatrice.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto dell'1.6/1 volto ad evitare il protrarsi delle proroghe per i servizi di pulizia delle scuole, raccogliendo così la segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Ricorda infatti che occorre garantire il percorso regolare nella gestione di tali appalti tanto più che sul punto è pervenuta anche una deliberazione formale da parte dell'ANAC stessa.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) dà per illustrato l'1.0.1/1.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) dà conto dell'1.0.7/2 che modifica la copertura della proposta della relatrice.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno presentati.

La relatrice PUGLISI (*PD*) esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 1, sottolineando come dal 2000 ad oggi non si sia registrata una crescita dei posti «congelati» del personale ATA. Il parere è altresì contrario sull'ordine del giorno n. 2, mentre sull'ordine del giorno n. 3 tiene a precisare che la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici è competenza degli enti locali proprietari. Pertanto, si dichiara disponibile

a valutare una riformulazione che contenga solo il secondo e terzo impegno al Governo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA dichiara di non accogliere gli ordini del giorno nn. 1 e 2. Quanto all'ordine del giorno n. 3, ne propone una riformulazione che contenga solo il secondo e terzo impegno, come preannunciato dalla relatrice, manifestando disponibilità ad accoglierla come raccomandazione.

I senatori BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) e PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) sottoscrivono l'ordine del giorno n. 1, di cui chiedono la votazione.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) chiede a sua volta di porre in votazione l'ordine del giorno n. 2. Quanto all'ordine del giorno n. 3, presenta un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con distinte votazioni, gli ordini del giorno nn. 1 e 2 sono respinti dalla Commissione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 3 (testo 2).

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 1, e sulle proposte volte ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

La relatrice PUGLISI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6/1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.4, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21 e 1.0.22. Raccomanda invece l'approvazione dell'1.6 a sua firma. Quanto all'1.0.1, sempre a sua firma, ne chiede l'accantonamento, onde valutare eventuali riformulazioni che consentano di superare il parere contrario della Commissione bilancio. Chiede altresì di accantonare l'1.0.2 e l'1.0.3. Raccomanda invece l'approvazione dell'1.0.5, invitando i presentatori dell'1.0.6 a confluire sulla proposta emendativa a sua firma, che allarga il bacino delle assegnazioni provvisorie anche all'organico di fatto.

Chiede altresì di accantonare l'1.0.7 (testo 2), mentre sull'1.0.8 presenta un testo corretto, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il PRESIDENTE fa notare che l'eventuale accantonamento delle proposte emendative della relatrice comporterà conseguentemente anche l'accantonamento dei relativi subemendamenti. Quanto all'1.0.8 testo corretto, fa presente che i subemendamenti si intenderanno riferiti a questo testo e andranno presentati nel termine già stabilito delle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 1.0.1 (e il relativo subemendamento), 1.0.2, 1.0.3, 1.0.7 (testo 2) e i relativi subemendamenti nonché l'1.0.8 testo corretto.

Si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 risultano decaduti.

In esito a separate votazioni, è altresì respinto il subemendamento 1.6./1 mentre è approvato l'1.6.

La Commissione respinge inoltre, con separate votazioni, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, mentre l'1.10 e 1.11 risultano decaduti.

È altresì respinto l'emendamento 1.0.4.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.5, prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) che riconosce nella proposta emendativa della relatrice un tentativo di risolvere alcune problematiche connesse alla cosiddetta «Buona scuola». Ritiene tuttavia preferibile il testo dell'1.0.6, in quanto non si amplia la possibilità di assegnazione provvisoria anche all'organico di fatto, cosa che invece è prevista dall'emendamento della relatrice.

Chiede comunque che l'emendamento 1.0.5 sia messo ai voti per parti separate, onde poter esprimere un orientamento favorevole sulla prima parte, limitatamente alla lettera *a*), e contrario sulla lettera *b*).

La Commissione procede indi alla votazione dell'1.0.5, limitatamente alla lettera *a*) che risulta approvato, con conseguente assorbimento dell'1.0.6.

Risultano altresì approvati la seconda parte dell'emendamento riferita alla lettera *b*) nonché l'emendamento nel suo complesso.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11, con conseguente preclusione dell'1.0.12 e dell'1.0.13, nonché l'1.0.14.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) ritira l'emendamento 1.0.15 preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Risultano altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.0.16 e 1.0.17.

Il senatore Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'1.0.18 riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Gli emendamenti 1.0.19 e 1.0.20 risultano decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'1.0.21 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

L'emendamento 1.0.22 risulta decaduto.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 2 e sulle proposte volte ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

La relatrice PUGLISI (*PD*) esprime un parere contrario sugli emendamenti da 2.1 a 2.4, mentre chiede di accantonare il 2.5 e il 2.6.

Invita altresì a ritirare gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9, altrimenti il parere è contrario.

L'orientamento è altresì contrario sul 2.10, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7, mentre invita a ritirare gli emendamenti da 2.0.8 a 2.0.12, altrimenti il parere è contrario.

Chiede infine di accantonare il 2.0.13 su cui occorre un approfondimento.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA manifesta un avviso conforme alla relatrice.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.0.13.

Si passa alle votazioni.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 2.4, pende la parola la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*), la quale chiede alla relatrice se il parere contrario sia motivato solo dalla posizione espressa dalla Commissione bilancio o invece investa anche il merito della proposta. Precisa infatti che l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è un tema condiviso dalla Commissione.

La relatrice PUGLISI (*PD*) precisa che nel merito le proposte volte a incrementare i fondi per il comparto risultano tutte condivisibili ma purtroppo recano coperture inadeguate.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 è respinto.

Il senatore MOSCARDELLI (PD) ritira il 2.7.

Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)), accedendo all'invito della relatrice, ritira il 2.8 e il 2.9, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) prende la parola sull'emendamento 2.0.1, ricordando che il ministro Stefania Giannini si è pronunciata in senso favorevole rispetto all'istituzione dello stato giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, su cui insiste proprio l'emendamento a sua firma. Detta proposta ha dunque il pregio di anticipare un'eventuale azione del Governo, valorizzando così l'autonomia e l'indipendenza dei ricercatori, restituendo loro dignità e allineandone il trattamento a quello dei ricercatori universitari. Reputa peraltro necessario estendere tale disciplina anche ai docenti delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), su cui peraltro insiste anche l'emendamento 2.0.3. Si dichiara quindi disponibile a ritirare il 2.0.1, che è peraltro analogo al 2.0.2 del senatore Conte, purché vi sia un impegno forte del Governo quantomeno sul 2.0.3, tanto più che si registra un grande disagio del settore a causa dell'imminente accorpamento dei comparti di contrattazione.

Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)) manifesta a sua volta disponibilità a ritirare il 2.0.2 nella prospettiva di un impegno con riferimento ai docenti dell'AFAM.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene sull'ordine dei lavori giudicando schizofrenico l'andamento dell'esame, in quanto vengono poste questioni di assoluto rilievo senza che siano puntualmente trascritte nella resocontazione stenografica, assente per questo tipo di seduta. Nel sottolineare che occorre dar conto delle opinioni espresse in Commissione anche ai cittadini che seguono i lavori, lamenta che in questa sede non siano seguite alla lettera decisioni che vengono assunte attraverso l'attività legislativa.

Ribadisce dunque che per il Movimento 5 stelle, senza entrare nel merito delle singole proposte, l'*iter* risulta schizofrenico, dato che in un provvedimento d'urgenza come questo sono affrontati temi importanti quali, tra gli altri, le graduatorie dei docenti, le assegnazioni provvisorie, la ricerca, i fondi allo *Human Technopole*, e l'AFAM. A tale ultimo riferimento, afferma che il comparto dell'alta formazione va considerato con la dovuta attenzione, tenuto conto che attende una riforma da anni e non può essere sostenuto attraverso cosiddetti «emendamenti toppa». Si sta pertanto procedendo, a suo avviso, per rammendi successivi rispetto a la-

cune che non sono state affrontate nella riforma della scuola, con una palese forzatura e una mancanza di rispetto per coloro i quali vogliono intervenire in maniera seria sulle questioni richiamate.

Il PRESIDENTE richiama l'articolo 33 del Regolamento in base al quale per le sedute di Commissione è previsto un riassunto dei lavori, mentre il resoconto stenografico si prevede solo per le sedi deliberante e redigente.

Ribadisce peraltro le proprie decisioni in tema di improponibilità, come annunciate in apertura di seduta.

La relatrice PUGLISI (*PD*) ritiene che le numerose questioni poste stanno a cuore di tutta la Commissione e non sono certamente risolutive dei problemi del comparto AFAM. Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione delle proposte emendative relative allo stato giuridico dei docenti dell'AFAM.

I senatori BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) e CONTE (*AP (NCD-UDC)*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.3 nonché il 2.0.2, preannunciando la trasformazione in ordine del giorno.

Dopo che la Commissione ha respinto il 2.0.4, prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) sull'emendamento 2.0.5, sottolineando come la questione delle infrastrutture di ricerca dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) sia stata già affrontata durante l'esame del riparto dei fondi premiali (Atto del Governo n. 286). In proposito, rammenta che a seguito di impegni internazionali sono state costruite infrastrutture strategiche da parte dell'INAF finanziate con assegnazioni straordinarie del FOE. A causa della progressiva contrazione di tale Fondo, l'INAF si trova tuttavia nella condizione di non poter portare avanti tali infrastrutture. Chiede dunque un ripensamento da parte della relatrice e del Governo, domandando se il parere contrario sia motivato esclusivamente da un problema di copertura o se non si voglia preservare l'attività di ricerca di tale istituto.

Laddove invece vi fosse la volontà politica di scongiurare detto pericolo, si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, sempre che il Governo sostenga il mantenimento di dette infrastrutture.

La relatrice PUGLISI (*PD*) afferma che sul 2.0.5 la valutazione di merito è positiva, mentre resta irrisolto il problema della copertura. Si dichiara comunque disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA manifesta a sua volta disponibilità a valutare un ordine del giorno derivante dalla trasformazione di tale emendamento.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*), prendendo atto delle dichiarazioni della relatrice e del rappresentante del Governo, ritira il 2.0.5, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Posti distintamente in votazione, risultano altresì respinti gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7.

Il senatore Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) ritira il 2.0.8 e il 2.0.9, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno. Quanto agli emendamenti 2.0.10, 2.0.11 e 2.0.12 ne annuncia il ritiro, riservandosi di compiere un approfondimento per l'esame in Assemblea ovvero di trasformarli in ordini del giorno.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentanti all'articolo 3.

La relatrice PUGLISI (*PD*) dichiara un avviso contrario sugli emendamenti da 3.1 a 3.6.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel prendere atto che è stato respinto l'emendamento 3.2, ritiene che la copertura utilizzata all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) sia formulata in maniera errata. Richiama infatti al riguardo la disciplina prevista dalla legge di contabilità, in base alla quale sono precluse modalità che determinano il riutilizzo di economie, peraltro in corso di formazione, a valere di stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Invita pertanto a riconsiderare il tema in vista dell'esame in Assemblea.

La relatrice PUGLISI (*PD*) segnala che la proposta riduce l'autorizzazione di spesa anziché consentire l'utilizzo parziale di economie.

Il PRESIDENTE, nel richiamare i contenuti del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo, reputa utile la segnalazione anche in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore TOCCI (*PD*) ritira il 3.4, onde valutarne una riformulazione per l'esame in Assemblea. Giudica comunque incomprensibile il parere espresso dalla Commissione bilancio, tenuto conto che l'emenda-

mento copre le norme per il Gran Sasso *Science Institute* (GSSI) non tramite il FOE e il FFO, ma utilizzando le risorse dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT) presenti in cassa e non spese.

Si tratta dunque di fondi pubblici che possono essere allocati in maniera a suo avviso più razionale.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) dichiara il voto favorevole sul 3.5, riallacciandosi anche alle considerazioni testé espresse dal senatore Tocci circa il parere della Commissione bilancio, che peraltro risulta non ostativo sulla proposta emendativa in questione. Solleva dunque un problema politico inerente l'effettiva volontà di reperire fondi aggiuntivi per il GSSI oppure di voler nuovamente impattare sul FOE, già penalizzato da continue riduzioni. Manifesta comunque perplessità sull'orientamento della 5^a Commissione.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) sottoscrive il 3.5, reputando paradossale che vengano distolti finanziamenti per altri enti di ricerca in favore di una istituzione universitaria che svolge attività già presenti in altri atenei del territorio.

La relatrice PUGLISI (*PD*), nel confermare parere contrario, si dichiara disponibile a valutare altre coperture per l'esame in Assemblea.

Previa dichiarazione di astensione a titolo personale del senatore TOCCI (*PD*), gli emendamenti 3.5 e 3.6, posti separatamente ai voti, risultano respinti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che, considerato l'andamento dei lavori, la seduta di stasera potrebbe essere sconvocata. Afferma invece che nella seduta antimeridiana di domani saranno illustrati i subemendamenti al nuovo emendamento della relatrice nonché gli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti ritirati.

Nella seduta pomeridiana di domani, prosegue il Presidente, continueranno le votazioni sugli emendamenti accantonati e sui predetti subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(649) GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che sul disegno di legge n. 2287 è giunta alla Commissione una documentazione dell'Istituto statale per sordi che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna già convocata per oggi, alle ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto la scorsa settimana l'audizione di rappresentanti della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, della Direzione generale per il personale scolastico e della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché del Presidente dello *European Athlete as Student (EAS) NETWORK*, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2299

(al testo del decreto-legge)

ordini del giorno

G/2299/3/7 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione degli interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando una spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;

l'articolo 3 ribadisce che al relativo onere, determinato nel limite massimo di 64 milioni di euro complessivi per l'anno 2016, si provvede:

a) per euro 15 milioni mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69;

b) per euro 49 milioni mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2016;

considerato che:

dal punto di vista della copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, posto che essa opererebbe in parte a carico delle risorse previste dagli stanziamenti predisposti in bilancio ai sensi, della legislazione vigente, si ricorda che l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto che le istituzioni scolastiche acquistino i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire il 25 per cento dei posti di collaboratore scolastico che sono accantonati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009;

dal 2015 le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di 49,8 milioni di euro. Inoltre, le risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 erano destinate al «servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici», mentre gli interventi in esame secondo la relazione illustrativa attengono ad attività di manutenzione ordinaria quale tinteggiatura, riparazioni/sostituzioni di mobili, infissi, impianti, per cui sembrerebbe trattarsi di attività differenti da quelle dei collaboratori scolastici come richiesto dalla norma citata;

come giustamente rilevato dal Servizio di bilancio del Senato, con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), in presenza di nuovi o maggiori oneri di spesa, la vigente disciplina prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, stabilisce espressamente, alle lettere *a) c*), le sole modalità ammesse a compensazione in sede di decisione legislativa, restando invece precluse modalità che determinano il riutilizzo di economie, peraltro in via di formazione nell'esercizio in corso, a valere di stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono invece il tratto peculiare delle variazioni effettuabili in sede di legge di assestamento del bilancio;

in relazione alle variazioni contabili intervenute, ai sensi della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 citato, la Relazione tecnica del Governo non fornisce le esatte coordinate «contabili» all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'esatta individuazione degli stanziamenti di spesa utilizzati a copertura dell'intervento recato dall'articolo 1 del decreto-legge riferito alle spese di pulizia; infatti viene stabilito un parziale utilizzo di economie di spesa sebbene l'unica soluzione percorribile, in coerenza con le regole fissate dalla legge di contabilità, è la formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa interessata, a fronte del nuovo onere individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame;

impegna il Governo:

a indicare opportunamente le voci di bilancio, ovvero i capitoli di spesa, che saranno effettivamente interessate dall'utilizzo delle risorse ai fini in esame (ovvero il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), fornendo altresì rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti a tal fine, nell'ambito della dotazione iscritta in bilancio per il 2016, in corrispondenza alla quota di onere di cui la norma del decreto-legge in esame dispone la copertura;

a fornire adeguate conferme circa il reale ammontare e la relativa adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente a valere sui capitali destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca distintamente per cicli di istruzione (capitoli nn. 1194, 1195, 1196, 1204) e, in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti ivi pre-

visti nei piani gestionali a copertura dei fabbisogni di spesa riconducibili alle cosiddette supplenze brevi;

emendamenti

Art. 1.

1.6/1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.6, sostituire le parole: «trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta» con le seguenti: «, tale genere di convenzione non può essere rinnovata né prorogata».

1.0.1/1

PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 settembre 2016» con le seguenti: «31 agosto 2016».

1.0.7/1

DI GIORGI

All'emendamento 1.0.7 dopo le parole: «programma straordinario di reclutamento», inserire le seguenti: «, tramite pubblico concorso,».

1.0.7/2

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

All'emendamento 1.0.7, al comma 3, sostituire le parole da: «a valere sul Fondo ordinario» fino alla fine del comma, con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.7 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programma straordinario di reclutamento dell'INVALSI)

1. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di realizzare i compiti che gli sono assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, con particolare riferimento alle azioni prioritarie di cui all'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo stesso Istituto è autorizzato ad avviare un programma straordinario di reclutamento, tramite pubblico concorso, in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il programma straordinario di reclutamento di cui al comma 1 prevede la copertura di tutti i posti previsti dalla dotazione organica, corrispondente al fabbisogno di personale deliberato nel piano triennale di attività 2016-2018 dell'INVALSI, che siano già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2,365 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni per la parte destinata al funzionamento dell'INVALSI».

1.0.8/1

PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.8 sostituire le parole da: «sono apportate» sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «dopo il numero 8) inserire i seguenti:

8-bis) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;

8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza è gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. La scuola dell'infanzia viene altresì normata attraverso la legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.0.8/2

PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.8 sopprimere la lettera a).

1.0.8/3

PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.8 sopprimere la lettera b).

1.0.8/4

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 1.0.8 sopprimere la lettera b).

1.0.8 (testo 2)

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)*

1. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alla lettera c), numero 3), alla lettera e), numeri 1), 4) e 5) e alla lettera f), le parole «livelli essenziali» sono sostituite dalle seguenti «fabbisogni *standard*».

1.0.8 (testo corretto)

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)*

1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «la definizione dei livelli essenziali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «la definizione dei fabbisogni *standard*».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 26 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30

AUDIZIONE DEL COMITATO PENDOLARI ROMA-OSTIA IN MERITO ALLA SCADENZA E ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO SULLA TRATTA ROMA-OSTIA LIDO

Plenaria

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Comitato Pendolari Roma-Ostia, in merito alla scadenza e alle procedure di affidamento della concessione del servizio ferroviario sulla tratta Roma-Ostia Lido, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicata in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1638) *Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati ulteriori ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in esame (pubblicati in allegato).

Chiede quindi ai relatori se, in relazione ai problemi di carattere finanziario riscontrati sul testo, siano emersi elementi che possano consentire alla Commissione di riprendere l'esame del provvedimento, che si trascina ormai da tempo.

Il relatore BORIOLI (*PD*), anche a nome del correlatore Gibiino, informa che, dalle notizie acquisite dal Governo, è attualmente in corso un'interlocuzione tra i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, per predisporre una nuova relazione tecnica sul provvedimento, che consenta di superare finalmente i rilievi avanzati in precedenza sui profili finanziari, da cui era derivato anche il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.

Ricorda infatti che, se non si superasse tale parere negativo, si rischierebbe di vanificare la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento. Tuttavia, poiché le risposte del Governo su questo punto tardano ad arrivare, per non ritardare ulteriormente l'esame, ritiene comunque opportuno av-

viare quanto prima l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, per poi valutare successivamente le misure da adottare.

Il PRESIDENTE, concordando con il relatore Borioli, propone di iniziare l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a partire dalla seduta del 3 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2151) PEZZOPANE ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

(2152) Maurizio ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009

(Doc. XXII, n. 5) BLUNDO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Parere alla 13^a Commissione. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 2151 e 2152, congiunzione con l'esame del *Doc. XXII, n. 5*, e rinvio)

Il PRESIDENTE osserva che i disegni di legge nn. 2151 e 2152 e il Documento XXII, n. 5 vertono sul medesimo tema (istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione legata al sisma de L'Aquila). Propone pertanto di congiungerne la trattazione ai fini dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra quindi i tre provvedimenti, segnalando anzitutto che i disegni di legge nn. 2151 e 2152, in corso di esame presso la 13^a Commissione, propongono l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle problematiche legate alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2000. Come di consueto, i provvedimenti elencano in maniera dettagliata gli ambiti di indagine.

Con riferimento alla competenza della 8^a Commissione, segnala che tra i compiti assegnati dal disegno di legge n. 2151 alla Commissione bicamerale rientra in particolare quello di procedere alle indagini sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti legati alla ricostruzione nonché sulla realizzazione delle case provvisorie (progetto CASE), valutandone l'adeguatezza e le responsabilità per l'utilizzo di materiali scadenti e carenze progettuali.

Ulteriori settori di indagine sono quelli relativi alle modalità con cui i soggetti istituzionali hanno gestito l'emergenza e con cui sono state gestite le risorse stanziato, con riferimento in particolare alla loro eventuale cattiva gestione ed ai ritardi nell'assegnazione dei fondi; all'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 per coprire eventuali danni sismici; ai motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; alla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, nonché il recupero dei beni culturali.

Rileva poi che anche il disegno di legge n. 2152 prevede che la Commissione di inchiesta approfondisca gli aspetti relativi alla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti legati alla realizzazione delle opere di ricostruzione. Essa dovrà inoltre indagare sulla correttezza degli interventi svolti nella fase immediatamente successiva al sisma ed affidati in deroga alla normativa del codice degli appalti, nonché verificare le iniziative volte a garantire il controllo di tutte le procedure di assegnazione dei lavori di ricostruzione. Dovrà inoltre essere valutato se siano stati svolti controlli sulla qualità degli interventi conclusi.

Con riferimento al progetto CASE, il disegno di legge si propone poi di accertare l'esistenza di eventuali reati connessi all'ideazione ed alla realizzazione di tale progetto e verificare lo stato in cui versano ad oggi i complessi abitativi, individuando le responsabilità relative alla mancata realizzazione a regola d'arte delle opere. La Commissione dovrà inoltre svolgere indagini per far luce sulle scelte per definire le priorità e sulle modalità della ricostruzione e svolgere verifiche sull'utilizzo dei fondi stanziati, approfondendo i motivi che hanno determinato ritardi nella realizzazione degli interventi e forti aumenti dei costi.

Evidenzia quindi che in entrambi i provvedimenti la durata dei lavori della Commissione di inchiesta coincide con quella della Legislatura. Quanto alla composizione, il disegno di legge n. 2151 prevede che sia formata da 20 membri (10 deputati e 10 senatori), mentre il disegno di legge n. 2152 propone che i componenti siano 40, 20 deputati e 20 senatori. Entrambi i provvedimenti, come di consueto, contengono norme sull'organizzazione della Commissione parlamentare e sul regime degli atti.

Passa poi a illustrare il *Doc. XXII* n. 5, che propone l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, formata da venti senatori.

A tale Commissione è attribuito il compito di acquisire dati e informazioni sui fondi stanziati ed utilizzati per la ricostruzione e sugli indirizzi e i risultati delle attività svolte dai soggetti che si occupano della ricostruzione, con particolare riferimento alla adeguatezza della pianificazione strategica. Essa dovrà inoltre vigilare sull'attuazione degli impegni assunti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commer-

ciali e professionali e per il recupero dei beni culturali, nonché sull'attivazione di siti di stoccaggio, raccolta e selezione delle macerie.

Ancora, la Commissione dovrà acquisire informazioni sull'efficacia e lo stato dei progetti di ricostruzione e sui criteri di programmazione temporale nonché verificare le misure di sicurezza attivate nelle aree colpite dal sisma e la congruità della normativa vigente in materia, individuando eventuali misure da assumere con riferimento agli interventi di ricostruzione, di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di tutela ambientale, certificazione energetica, risparmio idrico e prevenzione del rischio sismico.

La Commissione dovrà completare i lavori in sei mesi. Anche in tale provvedimento sono presenti disposizioni su organizzazione e regime degli atti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si ritengono apprezzabili e condivisibili le finalità del provvedimento di introdurre una disciplina sistematica del settore cinematografico, della produzione audiovisiva e dello spettacolo, attraverso la razionalizzazione delle agevolazioni e degli incentivi esistenti e l'introduzione di un più stabile ed efficiente meccanismo di finanziamento del comparto;

in tale contesto, si raccomanda in particolare alla Commissione di merito di assicurare un sostegno finanziario certo e stabile per l'esercizio cinematografico, che costituisce il fulcro del sistema, prevedendo, con riferimento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 11, di riservare una quota fissa delle risorse ivi indicate a favore degli investimenti nelle sale cinematografiche per l'ammodernamento dei servizi e delle tecnologie;

appare inoltre condivisibile l'obiettivo di riformare il settore dell'audiovisivo, anche attraverso lo strumento della delega legislativa, al fine di un suo rafforzamento e rilancio nel contesto offerto dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Tali riforme dovrebbero tuttavia tenere conto della disciplina europea di settore e in particolare del processo di revisione della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, attualmente in corso presso l'Unione europea: tale salvaguardia appare essenziale allo scopo di evitare sovrapposizioni o contrasti normativi che possano poi determinare problemi interpretativi e applicativi, rendendo le produzioni italiane meno competitive rispetto a quelle straniere in un mercato caratterizzato da un altissimo grado di internazionalizzazione;

per tali ragioni, si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di riferire la definizione e i richiami al concetto di «opera audiovisiva» o di «opere audiovisive» contenuti nel disegno di legge in esame ai soli fini dell'ammissione alle agevolazioni finanziarie e fiscali nonché della riforma della revisione cinematografica e audiovisiva previste nel testo;

per quanto riguarda altri aspetti, e in particolare la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 31, dovrebbe sempre farsi riferimento alle definizioni delle «opere» stabilite in ambito europeo, assicurando in ogni caso la compatibilità delle suddette definizioni e della relativa normativa sia con l'attuale disciplina dettata dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, sia con le future modifiche della stessa.

ULTERIORI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

G/1638/1000/8

SCIBONA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1638,

premessi che:

il rapporto della Commissione UE sulla sicurezza stradale segnala che, nel 2014, l'Italia è stata seconda in Europa per numero di vittime negli incidenti stradali, sebbene abbia registrato una significativa riduzione del 18 per cento negli ultimi cinque anni, in linea con la media a livello di Paesi UE. Il rapporto evidenzia inoltre anche la preoccupante stagnazione a livello europeo degli ultimi tre anni nella riduzione del numero di morti sulle strade, imputandolo tra le altre cause all'uso sempre crescente degli *smartphone* come fonte di distrazione dalla guida;

nel 2014 sono stati 3.381 i morti sulle strade italiane. Il Paese che da anni mantiene il primato di vittime in termini assoluti è la Francia, con 3.384 morti nel 2014. La Germania è terza, appena subito dopo l'Italia, con 3.377 vittime;

la Commissaria UE ai trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato che l'attuale rallentamento nella riduzione del numero delle vittime della strada è allarmante, e ha invitato gli Stati membri a «fare molto di più, se l'Europa vuole raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2020». Grazie all'invio di dati comparabili da parte dei 28 Stati, sono 135 mila i feriti calcolati per la prima volta, di cui una proporzione importante è rappresentata dagli utenti vulnerabili come pedoni e ciclisti. Tra le cause del rallentamento della riduzione delle vittime degli incidenti stradali, secondo lo studio di Bruxelles, vi sono le risorse finanziarie inferiori investite nella manutenzione delle strade a causa della crisi economica, maggior circolazione sulle strade in inverno per il clima diventato più mite, ma anche un 10-30 per cento di distrazioni «da *smartphone*» sul 90 per cento di incidenti dovuti a comportamenti scorretti da parte dei guidatori;

anche il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Dr. Giuseppe Bisognò, in sede di audizione presso l'8 Commissione, nell'ambito del disegno di legge in esame, ha evidenziato che le cause dell'accresciuta «incidentalità vanno imputate prevalentemente alla condotta di guida dei condu-

centi e, in particolare, ai motivi di distrazione. Infatti, agli eccessi di velocità e ai conducenti irresponsabili, al volante dopo abusi di alcol e droghe, si aggiunge oggi un ulteriore elemento di distrazione, quello legato alla tecnologia, che distoglie l'attenzione dalla guida per fare contemporaneamente anche altro: messaggiare, scrivere email e addirittura scattare *selfie*. Volendo stilare una graduatoria, il primo posto è occupato dall'improprio uso dai telefoni cellulari, oggi sempre più multiuso, che non permettono semplicemente di comunicare attraverso la classica telefonata, ma connettono al mondo con sistemi di messagerie, piattaforme *social*, foto e videocamere, raggiungendo il paradosso dei *selfie* scattati mentre si è alla guida. Stress e distrazione stanno creando soprattutto nei tratti urbani, i più colpiti dall'aumento dell'incidentalità, un *deficit* d'attenzione negli automobilisti che risulta letale.»

impegna il Governo:

a porre in essere nuove strategie per la sicurezza, tali da garantire controlli più stringenti sull'utilizzo delle cinture di sicurezza e sull'uso del cellulare, anche intervenendo sulle norme che disciplinano le fattispecie e sul relativo apparato sanzionatorio, in modo da renderlo più adeguato alla gravità e frequenza delle violazioni;

a prevedere, in particolare, nell'ambito dell'esercizio del criterio di delega relativo alla revisione dell'apparato sanzionatorio, l'introduzione di adeguate sanzioni accessorie, quali la sospensione della patente, per chi utilizza dispositivi mobili durante la guida, già dalla prima violazione;

ad adottare specifici meccanismi che rendano più stringenti i vincoli di destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada al fine di evitare che le somme riscosse siano utilizzate prevalentemente per incrementare le entrate dei Comuni anziché per la messa in sicurezza delle strade e per iniziative di educazione stradale volte alla riduzione del numero delle vittime di incidenti stradali.

G/1638/1001/8

CIAMPOLILLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1638,

premesso che:

il provvedimento contiene diverse misure volte prevenire il fenomeno dell'infortunistica stradale e di diminuire, in particolare, gli incidenti mortali;

molti sono purtroppo gli incidenti mortali da imputare al cosiddetto colpo di sonno, ma a tutt'oggi non risulta obbligatoria l'installazione a bordo dei veicoli di sistemi antisonno;

risultano obbligatori a livello europeo, in particolare per i veicoli commerciali ed industriali, diversi dispositivi di sicurezza: il sistema di frenata automatica, così come quello di mantenimento della corsia, l'ABS, il controllo elettronico di stabilità, gli *airbag*, nonché le cinture di sicurezza,

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee al fine di rendere obbligatoria, in particolare sui veicoli destinati al trasporto di persone, l'installazione di dispositivi cosiddetti antisonno.

G/1638/1002/8

BONFRISCO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1638, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premessi che:

secondo gli esperti dell'Automobil club, chi oggi non paga il bollo auto, ridefinito come tassa di circolazione, raggiunge una percentuale tra il 15 e il 16 per cento degli automobilisti. Mentre solo tre anni fa, la percentuale si attestava tra il 7 e l'8 per cento. La situazione varia da Regione a Regione e coincide temporalmente con l'aggravarsi della crisi economica delle famiglie;

secondo uno studio dell'Unrae, l'associazione che rappresenta le aziende automobilistiche estere operanti in Italia, nel 2013 l'evasione del bollo auto è stata di 1,8 miliardi. Infatti gli Italiani tenuti all'obbligo del corrispettivo del bollo erano stimati in 34.650.000 (2,1 milioni gli esentati), con rispettive entrate nelle casse dello Stato di circa 6,1 miliardi di euro, ma il gettito registrato è stato di 5 miliardi;

anche la rivista «Quattroruote» ha avviato un'indagine conoscitiva, confermando di fatto i dati indicati dallo studio Unrae, secondo cui il mancato pagamento del bollo auto nel 2014 ha determinato in Italia, un buco nelle entrate fiscali di 1,4 miliardi di euro: a fronte di 34,4 milioni di veicoli soggetti alla tassa di possesso, il gettito stimato sarebbe stato di 6,6 miliardi di euro, ma quello riscosso dalle Regioni si ferma a 5,2 miliardi e questo dato è in crescita dall'inizio della crisi;

l'auto in Italia è uno degli acquisti più tassati sia direttamente che indirettamente (basti pensare alle accise sui carburanti per autotrazione);

impegna il Governo:

a valutare soluzioni differenti per la tassa automobilistica, già disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, attraverso una «*una tantum*» da applicarsi al momento dell'acquisto dell'autovettura.

G/1638/1003/8

BONFRISCO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638, recante Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premesso che:

le disposizioni in materia di tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono state modificate dalle norme contenute nell'articolo 1, comma 666, della recente legge di stabilità n. 190 del 2015;

in sostanza, tali norme prevedono l'abolizione della esenzione dal pagamento del bollo di circolazione per i proprietari di autoveicoli e motoveicoli immatricolati da oltre 20 anni e il pagamento di una somma forfettaria in caso di mezzo circolante, con almeno 30 anni di vita e certificato di interesse storico;

considerato che:

le disposizioni di cui al richiamato articolo 1, comma 666, avrebbero portato all'erario qualche milione di euro a fronte di danni consistenti per la collettività, valutati in una cifra non inferiore ai 2 miliardi di euro, secondo la stima dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), uno degli organismi a cui la legislazione vigente affida ufficialmente il compito di certificare i requisiti dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

potrebbero adottarsi soluzioni alternative che, pur assicurando un adeguato gettito aggiuntivo per l'erario, evitino tuttavia di penalizzare in maniera eccessiva ingiustificata il settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la filiera delle attività economiche ad esso correlate;

la decisione di alcune Regioni di non dare seguito alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 comporta, oltre alla confusione normativa, una non giustificabile disparità di trattamento tra cittadini;

impegna il Governo:

a informare il Parlamento, entro e non oltre il 31 luglio prossimo, sulla situazione normativa e finanziaria relativa alla disciplina della tasse

automobilistiche per i veicoli di interesse storico venutasi a creare con l'approvazione della legge di stabilità 2015;

a rivedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, la citata disciplina, al fine di evitare confusioni interpretative e ingiustificate disparità tra cittadini residenti in diverse regioni anche prevedendo una tassazione agevolata di tipo premiale per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico a decorrere dal ventesimo anno dalla data di costruzione, purché i suddetti veicoli siano certificati, secondo i criteri vincolanti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ASI o dall'FMI (per i soli motoveicoli), ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 e previo esame di ogni singolo esemplare, rispetto al resto del parco automobilistico e motociclistico di pari vetustà.

Art. 2.

2.1000

BONFRISCO

Al comma 1, lettera dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati a promuovere la conoscenza del codice della strada e delle regole per una guida sicura, ponendo particolare attenzione alla guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti».

2.1001

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «stabilendo altresì adeguate sanzioni per la mancata rimozione dei limiti o divieti di dissuasione di percorrenza o di velocità temporanei oltre le 48 ore dal termine della causa che li ha generati. In ogni caso ogni variazione rispetto ai limiti massimi stabiliti dalla legge deve essere chiaramente giustificata con motivazioni imprescindibili di sicurezza;».

2.1003

BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, PALERMO, PANIZZA, ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) misure volte ad introdurre l'obbligatoria dotazione di rilevatori di stanchezza per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone e di merci su strade urbane ed extra urbane, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

2.1004

BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, PALERMO, PANIZZA, ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) misure volte ad introdurre l'obbligatoria dotazione di rilevatori di stanchezza per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone su strade urbane ed extra urbane, rientranti nelle categorie MI, M2, M3, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

2.1005

BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, PALERMO, PANIZZA, ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) misure volte ad introdurre l'obbligatoria dotazione di rilevatori di stanchezza per i veicoli a motore destinati al trasporto di merci su strade urbane ed extraurbane, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

2.1006

Stefano ESPOSITO

Al comma 1, lettera d), al numero 5, sono aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'introduzione dell'obbligo per i conducenti di bici-

clette di indossare un casco protettivo conforme ai tipi appositamente omologati».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque fatto obbligo ai conducenti di biciclette di indossare un casco protettivo conforme ai tipi appositamente omologati.».

2.1007

CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8), inserire il seguente:

«8-bis) misure volte a prevedere l'esclusione di qualsiasi sanzione a carico dei possessori di biciclette a pedalata assistita di cui all'articolo 50 del codice della strada, in presenza di dispositivi che consentono la marcia anche quando il ciclista smette di pedalare;».

2.1008

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «e della segnaletica» aggiungere le seguenti: «secondo un criterio unitario ed omogeneo, anche riferito alla segnaletica già installata al momento dell'entrata in vigore della riforma del Codice della Strada».

2.1009

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e), al numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «della carreggiata» con le seguenti: «delle carreggiate urbane»;*

b) *dopo le parole: «di pericolo per» aggiungere la parola: «biciclette».*

2.1010

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e), al numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché criteri volti alla regolamentazione degli interventi di ripristino immediato delle barriere stradali danneggiate e di mantenimento in efficienza di quelle esistenti e non più conformi alle vigenti normative, soprattutto se installate in ambienti particolarmente aggressivi, anche tenendo conto delle esigenze delle utenze deboli, quali i motociclisti».

2.1011

FASIOLO

Al comma 1, lettera e), al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di handicap sensoriale».

2.1012

PERRONE

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. Consentire agli enti proprietari delle strade di realizzare strutture stradali di regolazione delle intersezioni a circolazione rotatoria, con possibilità di utilizzare superfici della rotatoria e impianti complementari di tipo parapetonale o simili con limitata superficie destinata a pubblicità di terzi o di soggetti sponsor per la realizzazione ed il mantenimento delle opere delle rotatorie stesse;».

2.1013

FASIOLO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. La segnaletica delle apparecchiature finalizzate al controllo dei limiti di velocità, assicurerà che, in prossimità delle stesse, sia chiaramente visibile il limite di velocità prescritto;».

2.1014

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) disposizioni in materia di tariffazione per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato secondo le modalità che seguono:

– esenzione da qualsivoglia pagamento per i mezzi di trasporto che svolgono servizi di linea;

– introduzione di criteri per la determinazione delle tariffe a carico degli autobus che svolgono servizio di noleggio con conducente».

2.1015

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione di misure specifiche volte ad esentare i mezzi di trasporto di linea dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato e prevedere criteri di tariffazione per gli autobus in servizio di noleggio con conducente;».

2.1016

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione di misure specifiche volte ad esentare i mezzi di trasporto di linea Euro 5 o Euro 6, o comunque immatricolati a far data dal 1° settembre 2009, e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o ibrido, dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato;».

2.1017

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione di misure specifiche volte ad esentare i mezzi di trasporto di linea dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato».

2.1018

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) esenzione per i mezzi di trasporto che svolgono servizio di linea dal pagamento di qualunque tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato;».

2.1019

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di controllo circa la verifica del rispetto degli orari delle partenze e dei passaggi dei mezzi di trasporto pubblico locale, anche utilizzando a tal fine le forze di polizia urbana;».

2.1020

BONFRISCO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) introduzione di misure necessarie alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative anche mediante l'inasprimento delle sanzioni amministrative e delle pene previste dal codice della strada e dal codice penale nei casi previsti, garantendo nel contempo un appropriato coordinamento a livello comunitario, delle forze investigative e di vigilanza, da conseguirsi anche attraverso il rafforzamento degli investimenti per le dotazioni degli strumenti informatici e la condivisione delle banche dati;».

2.1021

BONFRISCO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, specifiche misure volte ad istituire presso la Polizia di Stato un nucleo speciale antifrode in materia di incidentistica stradale dotato di strumenti investigativi in grado di vigilare sui sinistri fraudolenti, anche reperendo, attraverso il ricorso alle banche dati esistenti, le informazioni utili per l'attività di intelligence;».

2.1022

BONFRISCO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) disposizioni volte a rafforzare i poteri ispettivi e sanzionatori dell'IVASS nei confronti dei soggetti vigilati con l'obiettivo di una maggiore garanzia e tutela dei diritti del consumatore, anche individuando ulteriori parametri per la valutazione dell'affidabilità delle compagnie di Assicurazione;».

2.1023

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-I*) introduzione di disposizioni volte a prevedere che il rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature debitamente omologate in ambito urbano sia successivo all'adozione di piani di sicurezza contenenti almeno l'analisi dei diversi flussi di traffico veicolare e lo studio delle opere di progettazione urbana e degli interventi di segnaletica orizzontale e verticale necessari a garantire la protezione degli utenti della strada;».

2.1024

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) introduzione di disposizioni volte a prevedere che il rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature debitamente omologate avvenga esclusivamente in presenza di dispositivi *speed-display*;».

2.1025

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) introduzione di disposizioni volte a prevedere apposite sanzioni a carico degli enti proprietari delle strade in caso di accertato rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature non omologate;».

2.1026

BONFRISCO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, la previsione dell'obbligo di frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo;».

2.1027

CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera n), al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in particolare che, ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, lo stato di alterazione causato dall'assunzione di sostanza stupefacente, se rilevato dagli agenti operanti al momento del controllo del conducente, sia attestato, nell'immediatezza del fatto, anche dalla struttura sanitaria che procede al prelievo di campioni di liquidi biologici di cui all'articolo 187, comma 3».

2.1028

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) l'aggravamento delle sanzioni previste per la categoria di utenza motorizzata, con riferimento ai casi di non utilizzo del casco, prevedendo unitamente alla sanzione pecuniaria ed al fermo amministrativo del motoveicolo per 60 giorni anche la contestuale sospensione della patente per il medesimo periodo temporale;».

2.1029

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), al numero 11), sostituire le parole: «dei controlli su strada» con le seguenti: «della manutenzione».

2.1030

FASIOLO

Al comma 1, lettera n), al numero 11), dopo le parole: «il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi,» aggiungere le seguenti: «con il coinvolgimento di esperti, associazioni, enti locali.».

2.1031

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare prevedendo che i proventi delle sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza degli enti locali o comunque degli enti proprietari della strada, siano in parte destinati ad alimentare anche un fondo, da costituire presso ciascuna Amministrazione proprietaria di strade, finalizzato all'intensificazione della lotta all'abusivismo pubblicitario, prevedendo altresì sanzioni per gli enti proprietari di strade inadempienti;».

2.1032

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.1033

GINETTI

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, introducendo disposizioni che vincolino il rinnovo della patente per le persone che abbiano superato i settanta anni, ovvero abbiano sofferto patologie invalidanti di cui all'articolo 320 del regolamento di attuazione del Codice della strada, all'effettivo possesso dei requisiti psico-fisici con assegnazione della certificazione unicamente alla competenza dei medici autorizzati dalle aziende sanitarie locali e dalle commissioni mediche locali».

2.1034

GUERRA, DE BIASI, GRANAIOLA, MANASSERO

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) revisione dei criteri di esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza al fine di estendere tale esenzione, in via automatica e permanente, ai portatori di stomie esterne;».

2.1035

GINETTI

Al comma 1, sostituire la lettera u), con la seguente:

«u) revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente e il rinnovo di cui all'articolo 119 del codice della strada, prevedendo la competenza esclusiva dei medici autorizzati dalle aziende sanitarie locali e dalle commissioni mediche locali;».

2.1036

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera u) sostituire le parole:* «prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza» *con le seguenti:* «prevedendo il limite anagrafico di 68 anni e prevedendo l'inclusione del personale che ha cessato di appartenere alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

b) *dopo la lettera u) aggiungere le seguente:*

«u-I) previsione che tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 119 possano continuare a svolgere tale attività indipendentemente dalla sussistenza del rapporto di impiego con l'amministrazione d'appartenenza;».

2.1037

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«bb-bis) disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di fermata dei veicoli condotti da donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi;».

2.1038

VILLARI, BOCCA

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) previsione di una patente di servizio per i conducenti di autoambulanze e veicoli adibiti all'espletamento dei compiti di soccorso sanitario e di protezione civile;».

2.1039

SILVESTRO

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) previsione di una patente di servizio per i conducenti di autoambulanze e veicoli adibiti all'espletamento dei compiti di soccorso sanitario e di protezione civile;».

2.1040

SILVESTRO

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) previsione di una patente di servizio per i conducenti di autoambulanze e veicoli adibiti all'espletamento dei compiti di soccorso sanitario e di protezione civile, appartenenti ad enti ed organismi internazionali con cui l'Italia intrattiene rapporti formali di collaborazione e di cooperazione;».

2.1041

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) previsione per le autostrade e le strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, che la misura del pedaggio da corrispondere tenga conto proporzionalmente della potenza dei veicoli e dell'usura che gli stessi veicoli sono suscettibili di cagionare al manto stradale;».

2.1042

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) regolazione delle specifiche condizioni per la definizione di tariffe scontate in presenza di cantieri che comportino restrizioni alla viabilità sulle autostrade e le strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio;».

2.1043

ENDRIZZI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) revisione della disciplina in materia di segnali luminosi, di cui all'articolo 41 del codice della strada, prevedendo:

- 1) la luce di colore rosso con significato di arresto, attestamento, intertempo;
 - 2) la luce di colore giallo con significato di sgombero dell'intersezione;
 - 3) l'introduzione del verde lampeggiante con significato di preavviso di arresto ed, eventualmente, di *count-down* integrato nella lanterna semaforica di colore verde;
 - 4) la durata del periodo di accensione della luce verde lampeggiante fissata in dieci secondi;
 - 5) il divieto di accelerare allo scatto del verde lampeggiante o del *count down* e le relative sanzioni in caso di inosservanza del medesimo divieto;».
-

2.1044

SCIBONA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) disciplina relativa al periodo di accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche di cui alle lettere c), d), e) e h) del comma 1 dell'articolo 41 del codice della strada, al fine di prevedere che la durata del periodo di accensione della medesima luce sia pari ad otto secondi, indipendentemente dalla tipologia di strada e ad eccezione delle lanterne semaforiche dotate di *count-down* del verde o di verde lampeggiante;».

2.1045

CIAMPOLILLO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione della disciplina relativa all'accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche di cui al comma 1 dell'articolo 41 del codice della strada, prima dell'accensione della luce di colore verde, con le identiche modalità con cui avviene il passaggio dal colore verde al rosso;».

2.1046

TOMASELLI, SPILABOTTE, SOLLO, PEZZOPANE

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «da 47 a 55», inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1047

Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «da 47 a 55», inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1048

MANCUSO

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «a 55», inserire le seguenti: «anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1049

MANDELLI, RIZZOTTI, PICCINELLI, BOCCARDI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «a 55», inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada».

2.1050

PERRONE

Al comma 2), lettera e) dopo le parole: «a 55», inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada,».

2.1051

BRUNI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «a 55» inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada.».

2.1052

Maurizio ROSSI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «a 55» inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada;».

2.1053

Stefano ESPOSITO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «a 55» inserire le seguenti: «, anche con riferimento ai veicoli destinati alle competizioni automobilistiche su strada.».

2.1054

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA, BUEMI, PALERMO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «macchine agricole e operatrici» aggiungere le seguenti: «e all'utilizzo dell'autocarro per il trasporto saltuario di familiari e/o congiunti del proprietario del veicolo.».

2.1055

SPILABOTTE, TOMASELLI, SOLLO, PEZZOPANE

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1056

Stefano ESPOSITO

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1057

PERRONE

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1058

MANCUSO

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1059

MANDELLI, RIZZOTTI, PICCINELLI, BOCCARDI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1060

BRUNI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) omogeneizzare su base nazionale le procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1061

Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) omogeneizzazione su base nazionale delle procedure volte ad assicurare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica solo ai veicoli ricompresi in una lista chiusa;».

2.1062

ARACRI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«m) semplificazione e razionalizzazione in materia di rilascio dei titoli autorizzativi per l'esposizione di pubblicità, ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo una concreta distinzione tra nulla osta tecnico di cui al comma 4 e nulla osta di cui al comma 5 del citato articolo 23; prevedendo altresì che le Amministrazioni coinvolte si pronuncino esclusivamente con riferimento alle proprie competenze con l'applicabilità del silenzio assenso per gli atti endoprocedimentali. Eliminazione della procedura di cambio pubblicitario con unificazione dei tempi di esposizione all'interno ed all'esterno dei centri abitati, mediante l'adesione al codice etico promulgato da istituti terzi a ciò preposti».

2.0.1000

BONFRISCO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - *1.* Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 del presente articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a)* i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b)* i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista della partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c)* i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 euro per i motoveicoli"».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria**231^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*

(2229) *SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale*

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il relatore SCALIA (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo PD, del senatore TOMASELLI (*PD*) e di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) e del senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*), lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1836) *Camilla FABBRI ed altri. – Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio 2015.

Il senatore SCALIA (PD) propone di riprendere e concludere il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo.

Il presidente MUCCHETTI assicura che le audizioni informali già previste, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) e di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., saranno inserite nel calendario dei lavori della Commissione il prima possibile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2287, «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo», del disegno di legge n. 2258, «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», nonché degli atti del Governo n. 294, concernente la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e n. 296, relativo al sistema di informazione del mercato interno.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa che prenderà i necessari contatti con il Presidente della Commissione lavori pubblici per programmare e concludere il ciclo di audizioni informali in relazione all'affare assegnato n. 645 sui nuovi assetti societari di Telecom Italia S.p.A.

La Commissione prende atto.

La senatrice FISSORE (PD) sollecita il Presidente ad avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1950 sulla *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione giustizia a tal fine.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 2233 con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a considerare l'opportunità di precisare che le norme in materia di lavoro autonomo recate dal disegno di legge si applicano ai rapporti di cui al Titolo III del Libro V del codice civile, facendo così salve le discipline specificamente previste per alcuni contratti tipici, come il contratto di agenzia, che sono caratterizzate da una consolidata regolamentazione del settore, anche in virtù di accordi economici collettivi;

si segnala, in merito all'articolo 2 del disegno di legge, che estende alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi le norme di tutela contro i ritardi nei pagamenti di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili, che tale estensione non concerne le transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni;

in tema di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si segnala l'esigenza di precisare che l'autonomia organizzativa dell'attività lavorativa del collaboratore dovrà svolgersi nell'ambito delle modalità di coordinamento definite tra le parti;

in materia di lavoro agile, si invita a valutare l'opportunità di equiparare, a tutti gli effetti di legge e di contratto, una giornata di lavoro resa in *smart working* a una giornata di orario normale di lavoro, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, scongiurando il rischio che il datore di lavoro possa essere chiamato a rispondere di condotte, poste in essere dal lavoratore, che non è in grado di controllare;

sempre in tema di lavoro agile, si invita la Commissione di merito a considerare la possibilità di prevedere che le parti individuino fasce orarie di disponibilità durante le quali il lavoratore agile si impegna a essere contattabile dal datore di lavoro, prevedendo altresì che tali fasce orarie siano sottoposte a vincoli di durata massima, previsti dai contratti collettivi e dall'accordo individuale;

in materia di infortuni sul lavoro e *in itinere*, si segnala l'esigenza che gli oneri derivanti dalla prestazione assicurativa siano mutualizzati sull'intero sistema delle imprese;

con riferimento ai lavoratori «agili», venendo meno il luogo di lavoro, si evidenzia l'opportunità di approfondire il tema delle malattie professionali, anche dal punto di vista del meccanismo mutualistico degli oneri previsto per le malattie non riconducibili alle lavorazioni esercitate in azienda.

Esprime inoltre, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 2229, riferendo anche a tale iniziativa le osservazioni sopra formulate, in quanto compatibili.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria**341^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02689, a prima firma del senatore Morra, sulla nomina del nuovo membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale tumori.

Premette che la Fondazione-Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, dotato di un Consiglio di Amministrazione composto da sette persone, di cui quattro designate dal Presidente della Regione Lombardia, una dal Sindaco di Milano, una dal Ministro della Salute ed una dai soci partecipanti della Fondazione, ove esistenti, o in caso negativo dalla Regione Lombardia.

Comunica che in data 16 settembre 2015, l'Avvocato Andrea Gentile è stato designato dal Ministro della salute componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Al riguardo, fa presente che la normativa vigente, segnatamente l'articolo 3 del decreto legislativo n. 288/2003 e l'articolo 12 dello statuto della stessa Fondazione, non stabiliscono specifici requisiti per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Non è quindi prescritto che i componenti del Consiglio debbano essere necessariamente medici o in possesso di competenze sanitarie.

Sottolinea che le competenze del Consiglio di Amministrazione sono stabilite nell'articolo 13 dello statuto della Fondazione e che esse non implicano il necessario possesso della laurea in medicina, ovvero di titoli di studio professionali in materie sanitarie: tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano compaiono soggetti non in possesso di laurea in medicina, o di titoli di studio professionali in materie sanitarie (tra i componenti dell'organo collegiale, oltre all'Avvocato Gentile, figurano un diplomato ragioniere programmatore elettronico, designato dal Comune di Milano, un laureato in scienze politiche e un laureato in lettere moderne, designati dalla Regione Lombardia, due laureati in medicina e chirurgia ed un laureato in farmacia, anch'essi designati dalla stessa Regione).

Pertanto, pone in evidenza che la designazione dell'Avvocato Gentile, Dottore di ricerca in diritto penale delle scienze mediche e biotecnologiche e docente universitario a contratto presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli-LUISS di Roma, risponde ai criteri normativi in vigore; né rileva la circostanza che l'Avvocato Gentile sia il figlio dell'attuale Sottosegretario presso il Ministero dello sviluppo economico, poiché, da un lato, all'epoca della designazione, il Senatore Antonio Gentile non era stato investito dell'incarico governativo, e, dall'altro, tale rapporto di filiazione non integra cause di inconferibilità o incompatibilità.

Il senatore MORRA (M5S), in sede di replica, si dichiara non soddisfatto della risposta: da essa, a suo giudizio, si desume che, al di là dei profili di legittimità formale, nel caso di specie la condotta del Ministero della salute è stata volta alla soddisfazione di interessi di natura privata e non al perseguimento dell'interesse pubblico.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-02577, a prima firma della senatrice Pezzopane, sulla chiusura di alcuni punti nascita nella regione Abruzzo.

Sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Abruzzo, Direzione Generale e Dipartimento Materno-Infantile, per il tramite della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, fa presente che l'ASL di Pescara, a cui la giovane partoriente di Atri (Teramo) si era rivolta il giorno 8 febbraio 2016, riferendo sintomi di travaglio, ha precisato che nel corso di quella giornata la paziente ha compiuto due accessi al Pronto Soccorso Ostetrico dell'Ospedale di Pescara, durante i quali sono state verificate le buone condizioni fisiche della donna ed è stata esclusa l'imminenza del parto.

Sottolinea che, contrariamente a quanto riportato dagli organi di informazione, non ci sono state né proposte né rifiuti di ricovero, come si

può rilevare dalla documentazione sanitaria redatta all'atto delle consulenze. Inoltre, non corrisponde al vero la notizia che non vi fossero posti letto a disposizione; infatti se il ricovero della paziente fosse stato valutato necessario, il posto letto sarebbe stato disponibile.

Per quanto attiene ai fatti svoltisi il giorno seguente (9 febbraio 2016), risulta che, dopo una visita al Consultorio di Atri (Teramo), la paziente è stata accompagnata al Pronto Soccorso del locale Ospedale dove è stata sottoposta ai necessari controlli clinici. Una volta valutate le buone condizioni sia della donna che del feto, in un primo momento è stato avviato il protocollo per un eventuale trasferimento al punto nascita più vicino. Successive valutazioni mediche hanno portato alla decisione – presa in accordo tra il medico ginecologo del Pronto Soccorso di Atri e quello del Punto Nascita del Presidio Ospedaliero di Teramo – di far partorire la donna ad Atri, dove il parto è avvenuto senza problemi ed in condizioni di assoluta sicurezza per la madre e per il neonato.

Soggiunge che, nel riferire le circostanze dell'episodio, le Autorità sanitarie regionali hanno posto in evidenza che, in presenza di condizioni di emergenza-urgenza di tipo ostetrico, ogni Pronto Soccorso di Presidio Ospedaliero privo di Punto Nascita è comunque in grado di stabilizzare la madre e di adottare tutte le necessarie determinazioni, così come previsto dal Protocollo Operativo per il trasporto perinatale in emergenza, approvato con decreto del Commissario ad Acta del 11 giugno 2015. È stato inoltre precisato che presso il Presidio Ospedaliero di Atri è presente, così come previsto dal citato decreto regionale, una ambulanza STAM attrezzata per il trasporto di neonati in termoculla, e che la condizione del parto nella Città di Atri è validamente presidiata attraverso i collegamenti con i Punti Nascita di Chieti, Pescara e Teramo.

In conclusione, sottolinea che è stata esclusa l'esistenza di un nesso tra la chiusura del Punto Nascita di Atri e l'episodio preso in esame, il quale, pur non potendosi definire ordinario, è tuttavia ricorrente anche in altri Pronto Soccorso d'Italia.

La senatrice PEZZOPANE (PD), in sede di replica, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, poiché nell'ambito di essa non sono state trattate in maniera esaustiva tutte le questioni sollevate con l'atto di sindacato ispettivo.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie

(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

(829) BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie

(833) D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Si procede all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti agli articoli 1, 3, 4 e 8.

La PRESIDENTE (PD), relatrice, invita al ritiro dell'emendamento 1.34, rammentando che sullo stesso vi è il parere contrario della Commissione bilancio, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Saggiunge che la revisione della disciplina in materia di risarcimento dei danni connessi alle sperimentazioni cliniche potrà essere affrontata durante l'esame del disegno di legge n. 2224.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice DIRINDIN (PD) ritira conseguentemente l'emendamento 1.34.

L'emendamento 1.35 è dichiarato decaduto per assenza della proponente, mentre l'emendamento 1.36 è ritirato dalla Relatrice, che si richiama al riguardo alle considerazioni già svolte in riferimento all'emendamento 1.34.

La PRESIDENTE (PD), relatrice, dichiara di aver riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, il proprio emendamento 3.200, al fine di

recepire, con una formulazione più chiara, la *ratio* sottesa al subemendamento 3.200/1, che viene così sostanzialmente assorbito: precisare che la funzione giudicante, in ambito disciplinare, è esercitata dalle commissioni di albo delle Federazioni nazionali solo nei confronti dei componenti dei consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.200 (testo 2) è approvato.

La PRESIDENTE (*PD*), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.63, a condizione che lo stesso sia formulato in termini maggiormente perspicui.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della Relatrice.

Al fine di recepire la condizione appena posta, il senatore BIANCO (*PD*) redige un testo 2 dell'emendamento 3.63, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.63 (testo 2) è approvato.

La PRESIDENTE (*PD*), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.64, a condizione che esso sia riformulato nel senso di precisare che alle designazioni provvedono le Commissioni di Albo all'interno dei casi in cui le stesse concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della Relatrice.

Il senatore BIANCO (*PD*) redige un testo 2 dell'emendamento 3.64, pubblicato in allegato, al fine di uniformarne il testo alle indicazioni della Relatrice e del Rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.64 (testo 2) è approvato.

Dichiarato decaduto l'emendamento 3.65 per assenza del proponente, con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 3.66, 3.67, 3.68 e 3.100, conformemente al parere favorevole espresso dalla Relatrice e dal Rappresentante del Governo.

L'emendamento 3.69 è dichiarato decaduto in ragione dell'assenza dei proponenti, mentre con distinte votazioni, in aderenza al parere favorevole della Relatrice e del Rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 3.70 e 3.71.

La PRESIDENTE (*PD*), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento 3.72, rammentando che sullo stesso la Commissione Bilancio ha formulato un parere di contrarietà semplice.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della Relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 3.72 è respinto.

In aderenza all'invito formulato dalla Relatrice e dal Rappresentante del Governo, sono ritirati gli emendamenti 3.73; 3.74, previa sottoscrizione da parte della senatrice MATURANI (PD); 3.75; 3.76, previa sottoscrizione da parte della senatrice MATURANI (PD); 3.77; 3.78; 3.79.

La PRESIDENTE (PD), relatrice, ricorda che l'emendamento 3.0.1 (testo 3) rappresenta il punto di caduta dell'istruttoria estremamente articolata condotta, in raccordo con i diversi Ministeri interessati, in merito alla regolamentazione della professione di osteopata. Sottolinea che il testo stabilisce che per l'esercizio della professione sanitaria in questione è necessario il possesso della laurea abilitante o di titolo equipollente. Saggiunge che l'approvazione dell'emendamento in esame consentirebbe di colmare una lacuna dell'ordinamento e di offrire, tra l'altro, maggiori garanzie alle persone che si rivolgono ai professionisti del settore, nell'ottica della tutela della salute. Esprime rammarico per l'atteggiamento oppositivo tenuto, con modalità discutibili, da alcuni rappresentanti della categoria dei fisioterapisti, che hanno a più riprese esercitato pressioni perché non si pervenisse all'inserimento nel disegno di legge di una disposizione concernente la regolamentazione della professione di osteopata.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 (testo 3).

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) annuncia che il proprio Gruppo si esprimerà convintamente a favore dell'emendamento in questione, che reputa apprezzabile sia nel merito, sia per la metodologia con la quale si è pervenuti alla sua redazione.

Posto infine ai voti, l'emendamento 3.0.1 (testo 3) è approvato. L'emendamento 3.0.2 è conseguentemente dichiarato precluso.

L'emendamento 3.0.5 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Con il parere favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 4.100 della Relatrice è posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE (PD), relatrice, invita al ritiro dell'emendamento 4.12, dal momento che i problemi da esso trattati – relativi all'esercizio delle attività tipiche della professione di psicologo – sono risolti in termini più generali dall'emendamento 5.5, già approvato.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della Relatrice.

In aderenza all'invito testé formulato, l'emendamento 4.12 è ritirato dal senatore Maurizio Romani.

La PRESIDENTE (*PD*), relatrice, ritira l'emendamento 4.0.3 a propria firma, concernente l'ordinamento delle professioni di chimico e fisico, attesa la necessità di tenere conto del parere contrario della Commissione Bilancio, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si riserva di presentare una proposta emendativa in materia durante l'esame del disegno di legge in Assemblea.

In conformità all'invito formulato dalla Relatrice e dal Rappresentante del Governo, il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) ritira l'emendamento 8.10.

Infine, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 8.0.1 (testo 3) della Relatrice è posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di apportare al testo correzioni di forma e modificazioni di coordinamento, contenute nella proposta COORD 1, pubblicata in allegato, che viene data per illustrata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta COORD 1 è posta in votazione e approvata.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) sottolinea che, licenziando per l'Aula il disegno di legge n. 1324, la Commissione pone le premesse perché siano finalmente date risposte a istanze di adeguamento dell'ordinamento pendenti da decenni: dalla revisione della disciplina delle sperimentazioni cliniche fino a quello che, a suo giudizio, rappresenta il cuore del provvedimento, ossia il riassetto della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie e la regolamentazione di alcune professioni sanitarie che vengono, allo stato, esercitate in assenza di una cornice normativa. In particolare, per quanto attiene al riordino delle professioni sanitarie già disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, esprime il convincimento che con l'entrata in vigore della nuova normativa gli ordini potranno svolgere più efficacemente la proprie funzioni, che in ultima analisi sono volte a garantire un adeguato livello qualitativo alle prestazioni sanitarie rese agli utenti. A tale riguardo, ritiene opportuno sottolineare, perché resti agli atti anche come ausilio interpretativo, che in sede di revisione della disciplina delle

operazioni di voto per il rinnovo degli organi degli ordini si è inteso stabilire la facoltà, e non già l'obbligo, di svolgere le votazioni in più sedi: così si deve interpretare il testo, come emendato, là dove prevede che le votazioni di svolgano «anche» in più sedi.

In conclusione, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto convintamente favorevole, per ragioni sia di merito che di metodo.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiara che anche il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver espresso solidarietà alla Presidente per le deplorevoli pressioni subite, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, manifestando particolare soddisfazione per le soluzioni individuate rispetto alle problematiche professionali vissute dalle categorie degli osteopati e degli psicologi.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, rivolgendo espressioni di apprezzamento alla Relatrice e formulando l'auspicio di un celere prosieguo dell'*iter*.

Il senatore D'ANNA (*AL-A (MpA)*), nell'annunciare a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, plaude in maniera particolare alle disposizioni relative alla professione di biologo, che recepiscono le istanze storiche della categoria riconducendo quest'ultima nell'alveo delle professioni sanitarie.

La PRESIDENTE (*PD*) svolge alcune considerazioni conclusive, ringraziando anzitutto il Governo, in persona del sottosegretario De Filippo, per il supporto costante fornito al lavoro della Commissione.

Rivolge espressioni di ringraziamento anche gli Uffici, sottolineando che il testo che sta per essere licenziato per l'Aula, del quale auspica una pronta calendarizzazione, è caratterizzato da notevoli complessità tecniche: tra l'altro reca disposizioni di natura penale, in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria e di reati contro la persona commessi in danno di pazienti ricoverati.

Il sottosegretario DE FILIPPO, nello svolgere a sua volta alcune considerazioni conclusive, osserva che il testo che sta per essere licenziato per l'Aula pone mano in maniera risolutiva ad una serie di annose problematiche: ritiene che l'importante risultato che sta per essere raggiunto sia il frutto della riconosciuta autorevolezza della Commissione Igiene e sanità del Senato, ai cui lavori ha presieduto, anche in questo caso in maniera egregia, con competenza e tenacia, la presidente relatrice De Biasi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di conferire mandato alla Relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1324, con

le modifiche accolte nel corso dell'esame e con proposta di assorbimento dei disegni di legge connessi; nonché con l'intesa che la Relatrice è autorizzata ad apportare al testo le ulteriori modifiche formali che dovessero rivelarsi necessarie e a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324**Art. 3.****3.200 (testo 2)**

LA RELATRICE

All'articolo 3, Capo III, capoverso «art. 8» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «funzione giudicante», aggiungere le seguenti: «nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo».

3.63 (testo 2)

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) in caso di più albi nella stessa federazione, con le modalità di cui al comma 5, ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione».

3.64 (testo 2)

BIANCO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, Capo III, capoverso «Art. 8», comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) nelle federazioni con più albi, le funzioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) del comma 14 del presente articolo, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera *e*) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.».

Coord.1

LA RELATRICE

Art. 1.

Al comma 2, sostituire la lettera c-bis), introdotta dall'emendamento 1.9 (testo 2), con la seguente:

«*c-bis*) individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse».

Al comma 2, lettera m), sopprimere il numero 2).

Alla rubrica del Capo I sopprimere le parole: «per prestazioni di controllo del dolore nel parto».

Art. 3.

Al capoverso «Art. 1», comma 2, alla lettera f-bis), introdotta dall'emendamento 3.10 (testo 2), dopo la parola: «disciplina» inserire la seguente: «regolamentare» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari».

Collocare il comma 1-bis, introdotto nel capoverso Art. 2 dall'emendamento 3.14, quale comma 2-bis del capoverso «Art. 3».

Al capoverso «Art. 3», comma 2, lettera c), premettere le parole: «adottare e».

Conseguentemente al capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 2-bis.

Espungere il capoverso «Art. 5-bis», introdotto dall'emendamento 3.45, collocandolo fuori novella quale articolo 4-bis del disegno di legge, con il seguente testo:

Collocare il comma 1-bis, introdotto nel capoverso «Art. 8» dall'emendamento 3.51, quale comma 15-bis del medesimo capoverso «Art. 8».

Al capoverso «Art. 8», sostituire il comma 11, come modificato dall'emendamento 3.57, con il seguente:

«11. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni e integrazioni».

Al capoverso «Art. 8», comma 16, dopo le parole: «del comma 15, lettera b),» inserire le seguenti: «e del comma 1-bis».

Art. 8.

Alla rubrica, sostituire le parole: «e sostituzione del socio di farmacia» con le seguenti: «e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie».

Alla rubrica del capo III sopprimere la parola: «varie».

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria**220^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(117) D'ALÌ. – *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

(512) DE POLI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(828) Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ ed altri. – *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) RANUCCI ed altri. – *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) SANTANGELO ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 aprile.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) informa la Commissione sugli esiti della istruttoria per la predisposizione di un testo unificato. Ricorda che erano stati presentati cinque disegni di legge con obiettivi simili ma declinati in modo differente. Il testo utilizzato come principale riferimento è stato quello della senatrice Orrù (Atto Senato n. 828), considerato il più completo, opportunamente integrato e arricchito con i disegni di legge dei senatori Santangelo (Atto Senato n. 1650) e Ranucci (Atto Senato n. 962). Il testo è stato inoltre ampliato attingendo a indicazioni emerse nel corso delle audizioni. Illustra quindi, in sintesi, la proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che all'articolo 1 individua oggetto e finalità del disegno di legge, all'articolo 2 tratta degli interventi

per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, all'articolo 3 disciplina il Comitato istituzionale per le isole minori, all'articolo 4 individua gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, all'articolo 5 incrementa la dotazione del fondo di sviluppo delle isole minori, all'articolo 6 tratta della fiscalità di sviluppo, all'articolo 7 si occupa del miglioramento e del potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, all'articolo 8 disciplina la perequazione infrastrutturale, all'articolo 9 prevede l'istituzione di campi di ormeggio attrezzati, agli articoli 10, 11 e 12 reca misure per il potenziamento, rispettivamente, dei servizi sanitari, del sistema di istruzione e del sistema di trasporti, all'articolo 13 istituisce presidi permanenti di protezione civile, all'articolo 14 tratta della riduzione del contenzioso giurisdizionale e dell'istituzione delle «case della giustizia», all'articolo 15 prevede la definizione di accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito, all'articolo 16 reca norme per la gestione dei rifiuti, all'articolo 17 disciplina il demanio regionale e le riserve naturali, all'articolo 18 prevede il piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili, all'articolo 19 reca la clausola di salvaguardia ed all'articolo 20 la norma di copertura finanziaria.

Il presidente MARINELLO chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimersi sulla proposta del relatore.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e chiede un margine di tempo, ancorché limitato, per esprimere più compiutamente un giudizio sulla proposta.

Il senatore VACCARI (*PD*) apprezza lo sforzo del relatore di predisporre un testo più completo rispetto a quelli di partenza, riservandosi di approfondire i contenuti del nuovo testo.

La senatrice MORONESE (*M5S*) condivide l'apprezzamento per la proposta del relatore, sottolineando che l'impianto del disegno di legge rimane quello della senatrice Orrù, opportunamente integrato con il disegno di legge del senatore Santangelo.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore.

Il presidente MARINELLO propone di rinviare, alla seduta delle ore 15,15 di domani, la decisione sull'adozione del testo proposto dal relatore per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n.5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra il metodo di lavoro impiegato per predisporre la proposta sostitutiva del Documento XXII, n. 5, pubblicata in allegato, che prende in considerazione i contenuti di altri disegni di legge sullo stesso tema.

Il presidente MARINELLO chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimersi sulla proposta del relatore.

La senatrice MORONESE (*M5S*) apprezza il lavoro svolto dal relatore e nel condividere, in linea generale, i contenuti della proposta, propone alcune integrazioni sui compiti da attribuire alla Commissione di inchiesta.

Nel condividere la proposta del relatore, soprattutto con riguardo alla decisione di procedere all'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale, il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede un margine di tempo per valutare più compiutamente il testo.

Anche la senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) e il senatore ZIZZA (*CoR*) chiedono un lasso di tempo adeguato per una corretta valutazione della proposta del relatore.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) sostiene la proposta del relatore, che rappresenta un punto di partenza che può essere ulteriormente arricchito tenendo conto delle integrazioni proposte dalla senatrice Moronese. Sottolinea infine l'ampia aspettativa dell'opinione pubblica, già emersa durante il ciclo di audizioni, per la costituzione della Commissione di inchiesta.

Il presidente MARINELLO rileva la sostanziale condivisione della Commissione sulla proposta del relatore e, considerate le richieste di approfondimento, propone di rinviare alla prima seduta utile della prossima settimana la decisione sulla sua adozione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SU TALUNE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CHE INTERESSANO LA LOCALITÀ
PILONE, NEL COMUNE DI OSTUNI*

La senatrice MORONESE (M5S) comunica di aver personalmente verificato la situazione relativa alla realizzazione di una vasca di sollevamento nella località Pilone, nel comune di Ostuni. Contrariamente a quanto affermato dai rappresentanti dell'Acquedotto Pugliese auditi dalla Commissione, sussisterebbero le circostanze per avviare una procedura informativa finalizzata all'espressione di un atto di indirizzo politico. Consegna pertanto alla Presidenza una richiesta di affare assegnato, che verrà corredata in tempi brevi da documentazione istruttoria.

Il presidente MARINELLO assicura che la richiesta della senatrice Moronese sarà presa in considerazione in sede di programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 119, 1004, 1034, 1931 E 2012 (IN MATERIA DI AREE PROTETTE)

Il senatore CALEO (PD) sollecita la ripresa dei disegni di legge di riforma della legislazione sulle aree protette (Atto Senato n. 119 e congiunti), preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti sostitutivi di proposte emendative già agli atti.

Il presidente MARINELLO fa presente di avere inoltrato al Ministro per i rapporti con il Parlamento una nota di sollecito degli adempimenti di parte governativa necessari per il prosieguo dell'*iter* parlamentare.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 117, 512, 828, 962, 1650**

NT1

IL RELATORE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole minori di cui all'Allegato A in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.

5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;

b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;

g) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;

h) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, e l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;

i) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;

l) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;

m) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

n) promuovere ed incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

q) nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate di edilizia carceraria;

r) rideterminazione delle servitù militari;

s) salvaguardia della flora e della fauna locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per le isole minori)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

b) dal presidente dell'ANCIM.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;

c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'Allegato A.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono

alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*).

7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *c*).

8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 5.

(Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, che devono confluire nel Fondo di cui al

comma 1 per favorire una programmazione integrata come disciplinato anche dai regolamenti comunitari.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

Art. 8.*(Perequazione infrastrutturale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle installazioni portuali ed aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2014-2020.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 9.*(Campi di ormeggio attrezzati)*

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 10.*(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)*

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e

dei presìdi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presìdi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presìdi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presìdi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia;

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.

3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure

per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 11.

(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Art. 12.

(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera *c-bis*) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando deve essere previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.

4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

5. Le Regioni territorialmente competenti adottano opportuni provvedimenti finalizzati all'allineamento dei prezzi medi praticati nella Regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 13.

(Presìdi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presìdi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione dei presìdi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 14.

(Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia)

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate

da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento ad un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 15.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università ed istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

Art. 16.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 17.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 18.

(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 19.*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 20.*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 21.*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A

<i>Provincia</i>	<i>Isola</i>	<i>Superficie/ Kmq</i>	<i>Comune</i>
Na	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamicciola Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco Ameno
			Barano D'Ischia
			Serrano Fontana
NA	Procida	3,7	Procida

<i>Provincia</i>	<i>Isola</i>	<i>Superficie/ Kmq</i>	<i>Comune</i>
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventotene
SP	Palmaria	2,0	Portovenere
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Torres
OT	La Maddalena	19,6	La Maddalena
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	
	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antioco
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedusa e Linosa
	Linosa	5,4	
ME	Lipari	37,6	Lipari
	alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	
	Stromboli	12,6	
	Vulcano	21,0	
	Panarea	3,4	
ME	Salina	26,4	Santa Maria Salina
			Malfa

<i>Provincia</i>	<i>Isola</i>	<i>Superficie/ Kmq</i>	<i>Comune</i>
			Leni
PA	Ustica	8,6	Ustica
TP	Favignana	18,6	Favignana
	Levanzo	5,6	
	Marettino	12,3	
TP	Pantelleria	83,0	Pantelleria
GR	Giglio	23,8	Isola del Giglio
	Giannutri	2,6	
LI	Capraia	19,0	Capraia Isola
LI	Capraia	19,0	Capraia Isola
LI	Elba	223,5	Campo nell'Elba
			Capoliveri
			Marciana
			Marciana Marina
			Porto Azzurro
			Portoferraio
			Rio Marina
			Rio nell'Elba

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
SUL Doc. XXII, N. 5

NT1

IL RELATORE

Art. 1.

(Istituzione, compiti e poteri della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di procedere alle indagini:

a) sulle modalità di gestione dell'emergenza da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;

b) sulle modalità di gestione delle risorse stanziare per fare fronte all'emergenza, con particolare attenzione alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle stesse e, in particolare, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino delle attività dei centri antiviolenza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziare nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziare nel 2009 dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziare con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma;

c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;

d) sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attività di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonché sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;

e) sui motivi che hanno indotto a non intervenire con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, privilegiando il ricorso ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; sull'adeguatezza di tali ordinanze in termini di efficienza, trasparenza delle procedure e velocità nella gestione della fase di ricostruzione;

f) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;

g) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione, nonché al fine di individuare le responsabilità relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione.

3. La Commissione riferisce al Presidente del Senato annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

Art. 3*(Testimonianze)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. Sulle materie di competenza la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione può ottenere, altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di

ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nel limite massimo di 50.000 euro.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 26 aprile 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONNESSE AGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 26 aprile 2016

Plenaria

195^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16,10.

**Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia,
prefetto Alessandro Pansa**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro PANSA, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17,40.

